

CLXXVII.

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Congedo — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'unificazione amministrativa — Comunicazione fatta dal Ministro dell'Interno di documenti relativi al decentramento dell'amministrazione — Schiarimento del Senatore Amari e risposta del Ministro dell'Interno — Osservazioni e proposte del Senatore Audiffredi — Osservazioni ed avvertenze del Relatore in ordine ad una petizione — Parole in risposta del Ministro dell'Interno — Istanza del Senatore Giovanola e dichiarazione del Ministro dell'Interno — Approvazione dell'allegato A — Proposta del Senatore Castelli E. all'allegato B — Opposizioni del Ministro dell'Interno — Osservazioni del Senatore Castelli E. appoggiate dai Senatori Pinelli, Galvagno e Colobiano — Dichiarazioni del Ministro dell'Interno, appoggiate dal Senatore di San Martino — Ordine del giorno del Senatore Castelli E., oppugnato dal Ministro dell'Interno — Ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale — Ritiro dell'ordine del giorno Castelli — Approvazione di quello dell'Ufficio Centrale — Aggiunta del Senatore Tecco all'articolo 28 della legge di Pubblica Sicurezza, non appoggiata — Approvazione degli Allegati B, C, D — Osservazione del Senatore Farina sull'Allegato E — Spiegazioni del Relatore — Approvazione degli Allegati E e F e dell'articolo 1 del progetto di legge — Dichiarazioni del Senatore Chiesi sull'articolo 2 — Approvazione degli articoli 2 e 3 — Domanda del Senatore Galvagno all'Ufficio Centrale — Schiarimenti del Relatore — Proposta sospensiva del Senatore Galvagno all'articolo 4, appoggiata dal Senatore Moscuza — Obiezioni dei Senatori Galvagno e Dragonetti — Risposta del Relatore — Aggiornamento della discussione a mercoledì 8 marzo.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4.

È presente il Ministro dell'Interno e più tardi interviene il Ministro di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Presidente. Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3688. Tre Consiglieri della Deputazione provinciale di Macerata, domandano che nel progetto di legge per l'unificazione amministrativa venga introdotta una modificazione nell'allegato A, la quale stabilisca che la Deputazione dovrà essere presieduta da un consigliere della stessa Deputazione invece del Prefetto. »

« 3689. Il Vicario capitolare di Sulmona (Abruzzo Ulteriore II), fa istanza acciò dal Senato vengano respinte le leggi sul matrimonio civile, sulla leva dei chierici e sulla soppressione delle corporazioni religiose. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 3690. I notai eserciti nella provincia di Terra di Lavoro domandano che siano introdotte alcune modificazioni nelle leggi che regolano nelle provincie napoletane l'esercizio della loro professione. »

Legge quindi la domanda del Senatore Mazara, per un congedo che gli è accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.

Presidente. L'ordine del giorno ci chiama alla continuazione della discussione sul progetto di legge per l'unificazione amministrativa.

La parola spetterebbe al Senatore Audiffredi.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro dell'Interno.

**Ministro dell'Interno.** Ho l'onore di presentare al Senato parecchi quadri, i quali indicano le nuove spese, che a tenore appunto di questa legge che stiamo discutendo, passerebbero dallo Stato a carico delle Provincie.

Io non vorrei tediarlo il Senato col leggere uno ad uno questi stati, che deporrei sul banco della presidenza. Ne darò solamente un sunto, cominciando da quelle Provincie, le quali apparentemente verrebbero a subire un maggior aggravio, come sarebbero le antiche Provincie della Lombardia, di Parma e di Modena. Da questi quadri risulterebbe, che esse Provincie dovrebbero sopportare una spesa di 13 milioni e 365 mila lire; ma siccome si restituirebbe loro il prodotto di 18 cent. che furono già colla legge del 1859 portati dal bilancio attivo delle Provincie in quello dello Stato in L. 8,147,156. così il maggiore aggravio sarebbe di L. 4,890,393. Inoltre, passerebbero a carico delle Provincie le spese di pubblica istruzione, che non sono contemplate nelle cifre che ho accennato testè nella proporzione da determinarsi nella legge speciale.

Siccome poi anche l'articolo relativo del progetto di legge comunale e provinciale non risolve fin d'ora la quistione, ma si riferisce ad una legge speciale; quindi credo, che non sia, per ora almeno, opportuno citare, quale sarebbe l'aggravio che alle Provincie ridonderebbe qualora una parte, o la totalità della istruzione secondaria o tecnica cadesse a carico delle Provincie. Tuttavia potrei sin d'ora assicurare, che questo aggravio non oltrepasserebbe le 400m. lire, anche nel caso che i licei fossero demandati alle Provincie. Vi sarebbe poi da aggiungere il concorso per spese dei porti e fari, che secondo gli accertamenti del Ministero dei Lavori Pubblici rileverebbe in complesso a 500m. lire per tutto il Regno, comprese le antiche Provincie, le napoletane e le siciliane.

In quanto alle Provincie napoletane, da questa legge esse verrebbero ad avere piuttosto un disaggravio che un aggravio; e valga il vero.

Attualmente le spese, le quali, secondo la legge napoletana, dovrebbero essere sopportate dalle Provincie e dai Comuni e sono pagate sulla cassa detta *fondo comune*, il quale, come sanno, è costituito di centesimi addizionali alla imposta principale e che ammontano effettivamente nel bilancio dell'anno 1864 a 5.181,928 lire; colla nuova legge questa spesa verrebbe invece ridotta a 3.644,000; poichè le spese giudiziarie, compresa la costruzione delle carceri, che sono ora a carico del fondo comune, secondo la nuova legge cadrebbero a carico dello Stato.

Dunque ben si vede, che le Provincie meridionali di terraferma, invece di essere aggravate, sarebbero alleggerite di un milione e mezzo, sul fondo comune, il

quale precisamente corrisponde alle spese affatto separate dal bilancio dello Stato, e che le Provincie sono obbligate dalla legge a contribuire per le spese così dette provinciali e comunali obbligatorie.

Inoltre vi sarebbe una porzione di quelle 500m. lire che ho accennato parlando delle Provincie settentrionali, pel concorso alle opere dei porti e dei fari; e poi vi sarebbe anche una porzione di spese da sopportare per l'istruzione secondaria e tecnica.

Convien però notare che a questo titolo, fin d'ora le Provincie meridionali concorrono per una cifra di circa 280m. lire.

Le Provincie siciliane concorrono ora nelle spese provinciali, sopra un fondo affatto speciale, per la somma di 785m. lire; e secondo la nuova legge, dovrebbero sopportare una spesa di 590,653 lire, così che vi sarebbe anche per esse una diminuzione di spesa di 195m. lire.

Debbe aggiungersi, è vero, al loro contingente un'altra somma, per ciò che riguarda le spese per i fari e porti, e la istruzione pubblica. Ciò nondimeno la nuova spesa non eccederebbe in nessun caso la somma che pagano oggi; cosicchè tutto al più si troverebbero nelle condizioni di aggravio che ora sopportano.

Nelle provincie toscane, siccome colà esiste il bilancio provinciale ed una gran parte delle spese che ora si farebbero passare alle provincie sono già sopportate da esse, sarebbero le nuove spese ristrette a pochi articoli, cioè a quelli per gli Uffici amministrativi particolari, per il casermaggio dei carabinieri, per alloggio e mobili dei Prefetti e Sotto-Prefetti e cessazione del contributo dello Stato per spese relative agli esposti, per pensioni agli allievi delle scuole normali; di guisa che il nuovo aggravio che avrebbero a sopportare le provincie toscane, sarebbe in tutto di 429,750 lire.

Le provincie ex pontificie poi rimarrebbero quasi nella condizione attuale; perchè quasi tutte le spese che colla presente legge cadrebbero a carico delle provincie, lo sono già ora; poichè è noto, che là regna ancora a questo riguardo la legge, la quale dà alle provincie l'amministrazione dei propri affari; quindi quelle delle strade, degli esposti ed altrettali; cosicchè il maggior aggravio che verrebbe alle provincie ex-pontificie sarebbe solo quello della spesa per gli allievi delle scuole normali, cioè una somma di 20 mila lire.

Da questo breve sunto il Senato raccoglierà, che l'aggravio il quale dovrebbe essere sopportato dalle provincie in virtù della nuova legge deve far cessare ogni serio timore che le spese addizionali provinciale e comunale possano essere insopportabili, se per dir così in complesso, salvo le debite rettificazioni, per tutte le spese veramente nuove che si applicheranno a tutte le provincie, non eccederà i cinque milioni. Ben vede il Senato, che, venendo ripartite questa spesa, in proporzioni, è vero, disuguali secondo le condizioni attuali delle diverse provincie in rapporto della legge co-

comunale e provinciale, questo non può essere un notevole aggravio.

Inoltre esse godranno i vantaggi ai quali io ho già accennato, e che è inutile ricordare al Senato, di avere cioè una amministrazione propria e di potere esse stesse sorvegliare al buon andamento della medesima nel migliore interesse degli amministrati. Qui di parmi chiarito, come i calcoli fatti dall'onorevole Senatore Giovanna, che mi rincresco di non vedere al suo posto, sono calcoli ipotetici, direi quasi fantastici, perchè è partito da certe basi che è impossibile ammettere.

Egli supponeva, parlando delle antiche provincie e della Lombardia, che il bilancio provinciale medio fosse di 250 mila lire, riferendosi al 1858, quando vigeva l'antica legge del Piemonte per le antiche provincie, colla quale le spese stradali ed alcune spese di istruzione pubblica erano a carico delle provincie; e che il carico della provincia di Novara fosse di un milione. Egli diceva, che questo carico si dovrebbe raddoppiare (non so perchè, so però che non ne ha dimostrato la ragione con molta evidenza,) e che inoltre per la maggiore esigenza delle popolazioni si dovrebbe ancora accrescere di un altro milione, e che quindi in media la spesa per ogni provincia dovesse essere di tre milioni.

Non v'ha dubbio che questi calcoli sieno ipotetici, e che sui medesimi non si possa per conseguenza fare fondamento alcuno.

D'altra parte i dati, che io ho esposti al Senato, sono positivi e precisi, e su questi può il Senato fare a fidanza, perchè credo non saranno smentiti dall'esperienza.

**Senatore Amari, prof.** Domando la parola per uno schiarimento.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della presentazione di questo sunto il quale credo sarà gradito dal Senato e depono nella segreteria onde i signori Senatori possano prenderne visione, oppure si potrà fare stampare per essere loro distribuito.

Voci. Sì, sì.

**Ministro dell'Interno.** Pregherei solamente il Senato di volere incaricare la Presidenza o l'Ufficio Centrale medesimo di sceverare fra i depositi specchi quelli che sono veramente utili da quelli che forse possono essere superflui.

Dico questo, perchè vi sono molti stati relativi all'istruzione pubblica che si possono risparmiare e non necessari a chiarire tutte le dimostrazioni che il Senato a ragione desidera di avere, riguardo alle nuove spese provinciali.

**Presidente.** Propongo adunque che si facciano stampare quelli specchi che possono essere giudicati necessari al buon andamento del lavoro presente.

**Senatore Amari, prof.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Amari prof.** Debbo aggiungere un particolare di non grande importanza, ma che però sempre porterà a correggere una cifra.

Alle considerazioni fatte dal signor Ministro per l'aumento di spesa che tornerebbe alle provincie napoletane continentali per l'istruzione pubblica, è da aggiungere che attualmente nelle provincie napoletane non vi ha un ginnasio in ciascun circondario come in tutto il rimanente del Regno, ed io credo che dovendosi adottare una legge uniforme, saranno obbligate le provincie napoletane a stabilire ginnasi in ciascun circondario e quindi verrà aumentata un poco più la spesa nel nuovo ordinamento dell'istruzione secondaria.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** L'osservazione dell'onorevole Senatore Amari è molto giusta, ed io feci notare da principio che in quanto alle spese d'istruzione pubblica, nulla rimane per ora pregiudicato, perchè la legge stessa che discutiamo, richiede una legge speciale. Si potrà poi allora determinare quali saranno gli istituti d'istruzione pubblica che dovranno essere a carico delle provincie e quali a carico dello Stato, di modo che, come dissi, la questione rimane riservata, ben inteso che qualora passassero tutti i ginnasi alle provincie, l'osservazione del Senatore Amari sarebbe perfettamente esatta.

**Presidente.** Il Senatore Audiffredi ha la parola.

**Senatore Audiffredi.** Ho sentito con molta soddisfazione le spiegazioni che l'onorevole Ministro volle dare in quanto al contingente che possa spettare a ciascuna regione sulle maggiori imposte che verranno assegnate ai comuni in conseguenza della adozione del presente progetto di legge.

Voi sapete, o Signori, che era stato studiato da una Commissione speciale dell'altro ramo del Parlamento; il Ministro si era associato a questi studii, molti emendamenti essenziali erano proposti alla legge del 1859, ma un improvviso emendamento ha modificato i principii generali della legge. Siamo venuti all'applicazione della massima libertà, della massima scentralizzazione.

Questi principii non si può contestare che siano giusti in teoria generale; ma è pur vero che la loro applicazione richiede la conoscenza del grado d'istruzione e del grado di moralità delle popolazioni a cui s'intende di farne applicazione. Io non approvo la massima generale che la libertà sia rimedio a se stessa come asseriva l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale.

Io credo che la libertà sregolata e troppo spinta ci possa condurre politicamente all'anarchia ed alla rivoluzione; nella parte economica poi, l'eccesso della libertà ci può condurre allo sbilancio finanziario.

Io non contesto che la causa nazionale abbia fatto grandi progressi in questi ultimi anni; ma è pure giusto il dire che tanto il Governo quanto i comuni e le provincie, nella parte finanziaria non siano stati prudenti ed assennati; dirò anzi che sia questo il vero lato debole delle nostre istituzioni.

I comuni e le provincie hanno tolto il mal esempio dei nostri finanziari di Stato che ci gravarono di spese

sproporzionate alle nostre entrate; quindi gli uni e gli altri ci hanno resi carichi di debiti.

In massima generale abbiamo ridotto le imposte indirette in imposte dirette, che sono le più gravose ai contribuenti. Siamo entrati in un sistema oltremodo gravoso alla proprietà stabile, che deve preoccupare giustamente la generalità dei contribuenti.

Io penso che ci facciamo illusione; è massima generale che la libertà debba essere proporzionata al grado d'istruzione delle popolazioni ed al grado della loro moralità: ma se vogliamo esaminare praticamente lo stato di avanzamento di questi due elementi di civiltà, pur troppo dobbiamo confessare che in molti paesi i nove decimi della popolazione non hanno istruzione di sorta, altri ancora sono infestati dal brigantaggio, tuttavia non possiamo far leggi speciali alle diverse regioni, la legislazione che regola gli interessi dei comuni e delle provincie deve essere unificata in tutto il Regno adattandola piuttosto ai paesi meno avanzati in civiltà onde riparare ai danni che ne potrebbero derivare. Signori, i nostri nemici non sono ancora scoraggiati, essi nutrono ancora la speranza di vederci divisi e distruggere la nostra nazionalità.

Se noi non ordiniamo le nostre finanze, è pur troppo vero che il malcontento potrebbe crescere, e dar luogo a movimenti politici dannosi ai nostri interessi.

Non è tanto la quantità delle leggi che importi di estendere, ma è la giustizia, e l'opportunità loro che noi dobbiamo considerare.

La legge comunale è sicuramente fra le più essenziali: io diceva che la proprietà non è garantita. Infatti succede che molte volte i maggiori imposti siano appositamente esclusi dai Consigli comunali da quelli stessi che pagano le minori imposte, e che pure riescono a regolare gli interessi dei piccoli comuni.

Ora vediamo che il nuovo progetto di legge include che i Consigli comunali alla seconda convocazione possono deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

Io temo che questa disposizione di legge possa dar luogo a grandi abusi; quando in un Comune si vuole stabilire una spesa straordinaria, che potrebbe incontrare difficoltà nella generalità dei contribuenti, si cerca di convocare il Consiglio, quando sono assenti i maggiori oppositori, così avviene che per un atto di sorpresa, molti Comuni si siano aggravati di passività sproporzionate ai loro mezzi. Non è il caso di sostenere che la libertà possa rimediare a questi mali che essa ha prodotti.

Il signor Ministro ha convenuto, che i Consigli comunali non sono controllati né dai Consigli provinciali, né dai Consigli di Prefettura.

Ma, Signori, la libertà di amministrare è già una grande libertà, ma la libertà d'imporre è una di quelle che, a mio giudizio, dovrebbe essere giustamente limitata. Per ora mi astengo di proporre emendamenti, ma lascio al Ministro l'incarico di suggerirli nell'occasione

che questa legge debba essere riveduta e corretta con maggiore attenzione come infatti ne è meritevole per la sua importanza. Uno di questi emendamenti che io proporrei si è che nella seconda convocazione dei Consigli comunali, sia necessario il terzo dei membri del Consiglio per rendere valide le deliberazioni.

Ora si osserva pur troppo il fatto disgustoso, che deliberazioni importanti siano prese da soli pochi Consiglieri, quindi molte volte ne avvengono danni irreparabili ai Consorzi comunali.

Altra restrizione vorrei adottata, cioè che i due terzi dei Consiglieri fossero scelti nella lista dei maggiori registratori. La scelta degli altri resterebbe libera fra gli altri elettori.

Io economia sociale come nell'economia politica vi sono delle massime generali, ma queste massime, come io diceva, non bisogna intenderle in modo assoluto, ma sempre relativo al grado d'istruzione e di moralità delle popolazioni ai cui bisogni debbono essere applicate le leggi; tale è pure il principio della scentralizzazione amministrativa.

Non penso che sia utile l'estenderla tanto ai piccoli Comuni, ma piuttosto ai Consigli provinciali ed ai Consigli di Prefettura.

Questi ultimi sarebbero incaricati di controllare in certo grado le deliberazioni dei corpi amministrati e sorvegliare in genere l'esatta applicazione delle leggi.

Mi sia lecito di far presente al Senato che un gran numero di Consigli comunali non sono provveduti della raccolta completa delle leggi; in ogni decisione importante i Consiglieri sono ridotti a sentire il parere dei Segretari comunali, non dico poi che vi siano persone capaci d'interpretar le leggi difficili e intricate che noi mandiamo loro in tanta abbondanza.

Vi è una quantità di Comuni in cui non si ricevono giornali di sorta, in cui adunque la vita politica è ridotta al nulla; come adunque si potrebbe sostenere che siano centri d'amministrazione?

La legge prescrive che i Consiglieri comunali controllino le Congregazioni di carità ed altre opere pie; ma neanche questo si ottiene.

I Consiglieri provinciali hanno l'incarico di controllare le spese dei Comuni, ma non vediamo in pratica che questo controllo abbia luogo; molti Segretari comunali abusano dell'ignoranza dei Consiglieri comunali per commettere atti dolosi, tuttavia sono mantenuti in carica, né si pensa a rimuoverli.

In altri tempi i Consigli di Prefettura provvedevano assai meglio al controllo degli affari dei Comuni; gli impiegati delle Prefetture conoscevano le persone e gli affari; ma ora si dà a questi tanto frequenti mutazioni che non sanno più nulla di quanto riguarda gli interessi locali. Si dica lo stesso dei Prefetti che ogni anno sono cambiati di destinazione. Da ciò conseguono gravissimi danni ai corpi amministrati che non hanno nessun controllo regolare. Mi permetto di accennare questi difetti

delle mutazioni così frequenti degl' Impiegati, essendochè è cosa facile di ripararvi.

Stimo utile che si dia ai Consigli di Prefettura maggiore autorità; questi non difettano d'impiegati che sono idonei ed hanno maggiore tempo di occuparsi degli affari che non i Consiglieri provinciali.

Io non temo sotto il regime di libertà in cui siamo, che siano facili gli abusi di potere, essendochè si ha mille mezzi diversi di ottenere riparazione da qualsiasi arbitraria decisione, foss'anche del Prefetto. Perciò io penso che sia utile l'affidar loro maggiori occupazioni. Noi vediamo che da Provincia a Provincia vi è grande diversità nella proporzione delle imposte; in alcuni luoghi si paga pochissimo, mentre altre località sono gravatissime. Lo Statuto dice che ognuno deve pagare in proporzione dei suoi averi, ma questo in pratica non si verifica, dobbiamo almeno mettervi quel maggior ritegno che sia possibile.

**Presidente.** Il Senatore Montanari che avea chiesta la parola, avendo annunciato che rinunciava, non resta che ad udire il Relatore della Commissione, dopo del che porrò ai voti l'allegato A.

**Senatore Cadorna, Relatore.** Io non intendo di entrare nella questione di merito. Dopo le discussioni intervenute, crederèi soverchio il ribattere ancora gli appunti che sono stati fatti alla legge che forma l'allegato A; perciò io mi limiterò a riferire a nome dell'Ufficio Centrale una petizione della Deputazione provinciale di Ferrara.

La Deputazione provinciale di Ferrara si lagna che nel disegno di legge sull'amministrazione provinciale e comunale si sia data troppa ingerenza al Prefetto a detrimento della Deputazione, e vorrebbe che si tornasse al sistema del progetto anteriore alla modificazione fatta nell'altra Camera. Essa domanda che sia tolta la Presidenza della Deputazione provinciale al Prefetto, lasciando ad essa la facoltà di eleggerlo nel proprio seno; ed all'effetto che l'autorità governativa abbia una influenza negli affari ed interessi del Comune propone di conservare, come nel suddetto progetto, al Prefetto l'approvazione degli atti comunali descritti agli articoli 137 e 138, aggiungendovi, ove sia d'uopo, per maggior garanzia, che si debba sentire il parere della Deputazione provinciale.

L'Ufficio Centrale, in seguito all'esame di questa petizione, si è proposto anzi tutto la questione consistente in vedere se, a parte anche ogni considerazione di merito sulla medesima, essa fosse di natura tale da giustificare un emendamento al disegno di legge che ora è in discussione. Essi fu di parere che se questa proposta poteva formare il soggetto di una discussione, non era però tale da rendere necessario un emendamento e da giustificarlo nelle presenti circostanze; epperò persistette nell'avviso in cui era venuto anche rispetto ad altre questioni.

Io poi dirò parlando a mio nome, e non più a nome dell'Ufficio Centrale, che riconosco la questione solle-

vata con questa petizione della Deputazione provinciale essere grave ed importante, e che potrebbe dar luogo a serie e plausibili discussioni.

A questo proposito, mi limiterò a notare che questa questione in Italia non può essere risolta in un modo teorico ed assoluto, ma che è uopo deciderla per ora in modo pratico, e in relazione al funzionamento diverso della Deputazione provinciale nelle diverse parti dello Stato.

Basta il considerare quanto diversa fosse in Italia la legislazione a questo riguardo, per convincersi che essa debba funzionare nella medesima del pari in modo diverso.

Vi sono provincie in cui questa istituzione è antica, e nelle quali, come già vi notava un altro oratore, essa avea un carattere quasi politico. Essa avea chiamato a sè gli uomini più notevoli del paese, i quali conseguentemente vi avevano portato tutta la potenza dei loro studi, del loro patriottismo, dell'efficace loro opera, e non è perciò a meravigliarsi che in tale provincia questa istituzione desse, e dia tuttora utilissimi frutti. Ma lo stesso non può dirsi degli altri luoghi, in cui questa stessa istituzione fu nuova assolutamente o dove il sistema comunale e provinciale era piantato sopra basi del tutto diverse.

Ora dovendosi fare una legge per tutto il paese, la quale provvegga ai bisogni generali e che sia ad ogni parte del medesimo applicabile senza inconvenienti, è impossibile il procedere con determinazioni puramente teoriche, ma bisogna tener conto dei costumi, delle abitudini e della legislazione anteriore delle altre parti d'Italia.

Può dunque aver ragione la Deputazione provinciale di Ferrara nel sostenere che questa disposizione, che essa invoca, nel luogo in cui essa risiede produca utilissimi frutti; ma da ciò non sarebbe lecito l'inferire che essa si debba e si possa utilmente applicare a tutto il paese.

Penso perciò che il Senato, anche per questi motivi, riputerà ragionevole e fondato l'avviso dell'Ufficio Centrale, che propone di non variare il progetto del Ministero.

Verrà tempo nel quale si potrà ritoccare questa legge, alloraquando l'esercizio dei diritti in essa sanciti avrà facilitato la via ad un altro sistema; ma nello stato attuale delle cose l'Ufficio Centrale crede che il miglior partito sia quello di conservare il progetto come venne presentato.

Poichè ho la parola, farò un'osservazione ancora di passaggio, e parimente a mio solo nome, sulla materia relativa all'istruzione pubblica, esternando un desiderio.

Queste leggi unificano quasi tutte le parti dell'amministrazione. Ma fra di esse ve n'è una che non sarà unificata finchè non siano votate leggi separate, ed è quella che riguarda l'istruzione pubblica, secondaria e tecnica. Questa legge manca alle attuali circostanze, sebbene nella legge sull'amministrazione comunale e

provinciale che votiamo, si faccia il trasporto di molte materie relative all'istruzione pubblica a carico dei comuni ed alle provincie.

Sarebbe stato desiderabile che quell'unificazione che si fa per le altre parti dell'amministrazione, si fosse potuta fare anche per questa, od adottando e modificando leggi che fossero già in vigore, ovvero quelle proposte in un altro recinto dal signor Ministro dell'istruzione pubblica, ovvero quella che, proposta da un egregio membro del Senato, era già stata esaminata da apposita Commissione. Ma poichè ciò non ebbe luogo, io esprimo il desiderio vivissimo che si trovi modo di provvedere e di unificare anche questa materia, perchè altrimenti avverrà facilmente che nell'applicazione della nuova legge comunale e provinciale si troveranno gravissime difficoltà.

Questo desiderio mi pare tanto più opportuno che sia espresso qui in Senato, dove la materia dell'istruzione pubblica fu già il soggetto degli studi e delle proposte di un distintissimo membro del medesimo. Le quali, come disai, furono già esaminate e discusse da Commissione appositamente nominata dal Senato stesso.

Adunque o i progetti che sono già in via di esame presso l'altro ramo del Parlamento, o i progetti che sono stati proposti al Senato si procuri che siano spinti innanzi in modo tale che si venga ad ottenere un risultato definitivo per l'unificazione ed il regolamento di questo importantissimo oggetto. In verità, bisogna pur confessarlo, lo stato dell'istruzione pubblica non è punto soddisfacente, il che è veramente deplorabile perchè un paese come il nostro, acciocchè i nuovi ordini politici possano fruttificare, ha gran bisogno di elevare la propria coltura senza della quale la libertà è infeconda ed il progresso riesce un vano nome.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

**Ministro dell'Interno.** Risponderò ad un'ultima osservazione mossa dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale. È incontrastabile l'urgenza di provvedere a questo passaggio dell'istruzione pubblica in parte od in tutto dal bilancio dello Stato a quello delle provincie, massime quando è già stabilito per massima in questa legge, la quale rimarrebbe lettera morta, se non venisse un'altra legge speciale a provvedere.

Sono persuaso che l'onorevole Senatore Cadorna è perfettamente del mio avviso; non si poteva in questa legge comunale e provinciale provvedere a tutte le disposizioni così importanti, quali sarebbero quelle che riguardano il passaggio, la direzione, l'amministrazione di queste scuole, perchè per parte delle provincie bisogna stabilire alcune cautele onde l'istruzione possa corrispondere ai bisogni insieme ed allo scopo di civiltà e di progresso per cui è istituita; altre norme, perchè non vi sia tanta disformità nei metodi, nei sistemi che possa nuocere al buon andamento degli studi,

ed inoltre cautele per il corpo insegnante, il quale passerebbe dal servizio dello Stato a quello delle provincie.

Egli è chiaro però che si richiede un complesso di disposizioni che non poteva veramente aver luogo in questo progetto di legge.

Il Ministero ha pensato seriamente a questo bisogno ed ha già preparato un progetto di legge speciale il quale è stato presentato all'altro ramo del Parlamento; ma nella gran quantità di leggi e di provvedimenti più o meno urgenti che nella strettezza del tempo occorreva esaminare e discutere, non ha potuto ancora aver luogo la discussione del progetto speciale pel trapasso dell'istruzione dallo Stato alle provincie; nè bisogna lusingarci che questo possa farsi ancora nel breve spazio di tempo che ci separa dalla fine della sessione legislativa presente.

Però io credo che appena riaperta una nuova sessione, questo progetto dovrà fra i primi essere esaminato dal Parlamento; perchè io credo che in questa condizione di cose, il Governo non poteva sicuramente fare di più di quello che ha fatto.

**Presidente.** Credo giunto il momento di passare a mettere in votazione i primi 2 paragrafi dell'articolo 1.

« Art. 1. Sono approvate ed avranno vigore in tutto il regno le seguenti leggi :

« Legge sull'amministrazione comunale e provinciale che costituisce l'Allegato A. »

**Senatore Giovanola.** Mi permetto una brevissima osservazione.

Ho sentito che il signor Ministro ebbe la bontà di far menzione di me mentre mi trovava fuori di questo recinto occupato nell'Ufficio Centrale per il progetto di legge sulle modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona.

Mi rincresce non essere stato presente. Sento che il signor Ministro ha depositati i quadri dimostrativi delle spese, almeno di una parte delle spese che dall'amministrazione centrale passerebbero alle provincie. Sento pure che il Senato ha deliberato di farli stampare. Mi riservo pertanto d'esprimere la mia opinione quando avrò esaminati i documenti.

Approfitto però dell'occasione presente per pregare il signor Ministro, affinchè contemporaneamente alla promulgazione di questa legge sia pubblicato un regolamento che stabilisca le competenze per gli alloggi e per il mobilio dei Prefetti e Sotto-Prefetti. Attualmente la spesa essendo a carico del Governo dal quale dipendono, il Ministero può limitarne l'estensione in confini discrezionali; ma passando esse alle provincie, è necessario che vi sia una norma certa ed ineccepibile per chi dà e per chi riceve.

Ciò è quanto si pratica negli uffici militari, dove tutti gli ufficiali secondo i loro gradi hanno diritto ad un adeguato trattamento, determinato in modo invariabile dalle leggi e dai regolamenti.

Raccomando dunque che si faccia un regolamento

sulle competenze per gli alloggi e per le mobilie dei Prefetti e Sotto-Prefetti.

**Ministro dell'Interno.** Di buon grado aderisco al desiderio manifestato dall'onorevole Giovanola.

Penso anch'io esser molto utile lo stabilire per regolamento quali debbano essere le competenze per le mobilie e per gli alloggi dei Prefetti e Sotto-Prefetti, appunto per impedire che nascano abusi, e che le provincie possano essere aggravate di spese eccedenti il bisogno. Ed a tal riguardo posso assicurarlo che ho già dato le istruzioni opportune, affinché vengano raccolte tutte le necessarie indicazioni, le quali possano servir per compilare questo regolamento.

**Presidente.** Pongo ai voti l'allegato A.

Chi approva l'allegato A, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Legge sulla sicurezza pubblica che costituisce l'allegato B. »

Su questo allegato ha la parola il signor Senatore Edoardo Castelli.

**Senatore Castelli E.** Sul principio della discussione di questa legge, uno degli onorevoli nostri colleghi dichiarando che dal superficiale esame da esso fatto delle varie leggi, di cui si deve autorizzare la pubblicazione, aveva acquistata la convinzione che molte mende vi fossero in queste stesse leggi, esprimeva assai timidamente l'intenzione di proporre un emendamento, o meglio un'aggiunta alla legge stessa per la quale fosse fatta facoltà al Governo d'introdurre delle migliorie che esso avrebbe proposte.

E dico che feci questa manifestazione timidamente in quanto che la subordinò al preventivo assentimento del signor Ministro dell'Interno.

Il signor Ministro dell'Interno dichiarò che non avrebbe assentito a verun emendamento, e l'onorevole proponente dichiarò di astenersene, aggiungendo che di buon grado avrebbe votata la legge stessa.

Io pure sono nell'intendimento di proporre una correzione ad alcuni articoli della legge di sicurezza pubblica. Nè crederei di dovermene astenere solo perchè il signor Ministro abbia fatto quella dichiarazione. Eppure proporrei senz'altro l'emendamento a cui accennai, però quando credessi che non si potesse assolutamente in modo diverso provvedere agli inconvenienti che vado ad accennare.

Ma siccome credo che vi si possa apportare rimedio anche senza introdurre alcun emendamento alla legge e senza che ci sia la necessità di rinviarla all'altro ramo del Parlamento, perciò proporrei un'altra forma, un altro modo con cui si possa correggere l'inconveniente che vado ad accennare.

L'art. 6 della legge di pubblica sicurezza che si tratta di mandare a publicarsi dispone in questi termini:

Sono agenti di pubblica sicurezza i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali o campestri. »

L'articolo 9 dice:

« Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza debbono vegliare all'osservanza delle leggi ed al mantenimento dell'ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati, a far opera per sovvenire a pubblici o privati infortunii, uniformandosi a tal uopo alle leggi ed agli ordini dell'autorità competente. »

L'articolo 22 dispone:

« I Prefetti, i sotto Prefetti ed i questori, in caso di urgenza, mediante preventivo avviso all'Autorità preposta alla provincia ed a quella locale possono ordinare in territorio fuori di loro giurisdizione l'esecuzione dei loro mandati per mezzo di qualsiasi ufficiale ed agente di pubblica sicurezza. »

Dal tenore del primo di questi articoli, il Senato ha rilevato che oltre le guardie di pubblica sicurezza, guardie forestali, guardie campestri, la qualità di agenti di pubblica sicurezza è estesa ai carabinieri reali. Questa è una innovazione all'istituzione dei carabinieri reali, i quali non hanno mai avuto questa qualità.

La Camera dei Deputati, e il Ministro con essa, hanno creduto nell'interesse della pubblica sicurezza di estendere questa qualità anche ai carabinieri reali; ma io ho a ridire su ciò, perciocchè sebbene questa qualità non fosse data ai carabinieri reali dal regolamento del loro corpo, le relative funzioni erano tuttavia egualmente esercitate da essi in tale qualità.

Se non che dall'aversi ad essi, con questa legge, espressamente attribuita la qualità di agenti di pubblica sicurezza, ne consegue che in rispetto al servizio, essi sarebbero completamente equiparati agli altri agenti di sicurezza pubblica i quali ricevono per la loro istituzione, ordini imperativi, individuali dell'autorità di pubblica sicurezza, e devono conformarvisi.

Da ciò deriva che secondo il testo della legge, ossia dei 3 articoli che ora ho letto, ed a termini dell'alinea dell'art. 1 della stessa legge, non solo i Prefetti e Sotto-Prefetti, ma anche gli ispettori, delegati ed applicati di pubblica sicurezza potrebbero dare ordini diretti ed individuali ai carabinieri, i quali, stando alla legge, dovrebbero imprescindibilmente eseguirli.

Ora, secondo il prescritto del regolamento generale dell'arma dei carabinieri, sanzionato con Reale Decreto del 24 gennaio 1861, è stabilito agli articoli 68, 69 e 70 quanto in appresso:

« Art. 68. L'azione delle autorità giudiziarie, politiche e amministrative sovra i carabinieri reali per tutto ciò che concerne l'impiego di questa forza pubblica e per l'esecuzione della legge e per la conservazione della pubblica tranquillità, non potrà esercitarsi altrimenti che per iscritto ed in forma di richiesta. Nei casi però in cui fosse assoluta urgenza della forza armata, cosicchè non fosse possibile la immediata estensione di una richiesta scritta, il comandante della forza sarà pure tenuto di assecondare una richiesta verbale, ma l'ufficiale richiedente dovrà ridurla in iscritto entro le 24 ore. »

« Art. 69. Tali richieste dovranno sempre essere di-

rette al comandante dei carabinieri del luogo ove debbono essere eseguite, ed in caso di rifiuto (di cui si darà immediatamente avviso al Ministero dell'Interno) all'uffiziale sotto gli ordini immediati del quale trovasi colui che avrà ricusato di aderirvi.

» Le medesime conterranno le qualità dell'autorità richiedente, e l'oggetto della richiesta nè si dovranno inscrivere termini imperativi, come a cagion d'esempio: *Mandiamo..... Ordiniamo, e simili. I carabinieri non dovranno dar corso alle richieste non fatte in conformità di questo articolo.* »

« Art. 70. Quando le autorità suddette avranno data le loro richieste non potranno più in alcun modo immischiarsi nelle operazioni militari, che per l'esecuzione delle medesime fossero ordinate dai carabinieri reali, i quali sono incaricati, sotto la propria loro responsabilità, di dirigere tali operazioni e di curarne il successo; le autorità potranno soltanto esigere le relazioni di ciò che si sarà fatto in esecuzione delle loro richieste. »

Ora, come ho già accennato, la legge che noi siamo chiamati ad approvare arreca in questa parte una innovazione sostanzialissima al regolamento dei carabinieri reali, essendovi una grandissima differenza tra una richiesta ed un ordine, tra una richiesta fatta al comandante diretto, immediato, se si vuole e locale di quest'arma, all'ordine dato individualmente a qualunque agente di questa forza.

La ragione per cui, così il regolamento dell'arma dei nostri carabinieri, come quello dell'arma dei gendarmi francesi stabilisce che l'azione dei carabinieri non debba esercitarsi altrimenti che per via di richiesta non può sfuggire a nessuno.

Primieramente i carabinieri Reali per la loro istituzione sono un corpo militare, sono anzi il primo dei corpi militari, naturalmente dopo la Guardia Nazionale sono il primo corpo dell'esercito, hanno la precedenza su tutti, oltre a ciò per loro istituto i carabinieri sono chiamati ad esercitare molteplici e svariati uffizi.

Devono essi eseguire i mandati di cattura spiccati dall'autorità giudiziaria, devono eseguire le traduzioni dei detenuti, attendere alla corrispondenza col loro corpo, dare la loro scorta ai giudici nelle loro trasferte, assistere ai pubblici dibattimenti avanti i tribunali, ed oltre di questo coadiuvare le autorità di sicurezza pubblica nel mantenimento dell'ordine pubblico.

Se, a fronte di così svariati servizi che devono prestare, una qualunque delle varie autorità che hanno diritto di richiedere l'intervento della loro opera potesse dar degli ordini diretti a questo corpo, ne verrebbe facilmente che o gli uni o gli altri dovrebbero essere trascurati, non potrebbero tutti essere eseguiti in modo soddisfacente: è necessario quindi per l'indole stessa della loro istituzione e delle svariato qualità di attribuzioni che sono chiamati ad esercitare, che le varie autorità si dirigano ai loro capi, che soli sono in grado di ripartirne il personale in ragione delle esigenze molteplici del servizio: e ciò essendo, non è chi non senta

quanta sconvenienza vi sarebbe che, a cagion d'esempio, un semplice applicato di pubblica sicurezza potesse dare ordini ad un colonnello dei carabinieri.

*Una voce.* Si dà per via gerarchica.

Senatore Castelli E. Secondo la località: dove per esempio, il corpo è comandato da un colonnello, necessariamente qualunque funzionario di sicurezza pubblica deve dirigersi ad esso a termini del regolamento. Oltre di ciò, si potrebbe egli convenientemente ammettere che un applicato di pubblica sicurezza potesse dare ordini ai carabinieri e che altrettanto non possa fare un giudice di istruzione, un procuratore generale che deve fare eseguire un arresto? È impossibile ammettere questa differenza di autorità fra queste due categorie di funzionari. Quindi io credo che necessariamente si debba trovar modo di provvedere che le disposizioni contenute nei tre articoli di cui ho dato lettura e specialmente nell'articolo 6, non implicino alcuna variazione alle norme stabilite per il corpo dei carabinieri dal regolamento generale di quel corpo medesimo; e ciò io credo tanto più necessario in quanto che importa assai più al bene generale del paese e della cosa pubblica ed al mantenimento dell'ordine pubblico che al corpo dei carabinieri si continuino quei riguardi che gli si sono sempre usati fin ora. Ed è da non dimenticarsi che soprattutto per la sua ufficialità è necessario che nel corpo dei carabinieri entrino gli ufficiali i più distinti dell'esercito. Ora se quel corpo è posto nella condizione di dover ricevere gli ordini da impiegati subalterni dell'amministrazione di pubblica sicurezza, state pur certi che difficilmente troverete nell'esercito ufficiali distinti, intelligenti come si richiedono in quel corpo e prudenti quanto esige la delicatezza del loro ministero, i quali vogliano entrarvi.

Ripeto adunque, che a mio modo di vedere, non si potrebbe senza danno gravissimo ammettere che, in conseguenza della nuova qualità di agenti della pubblica sicurezza che è data ai carabinieri, si possa usare a loro riguardo, nel chiamare il loro concorso nell'interesse della sicurezza pubblica, quelle forme, quei modi coi quali si richiede l'azione delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie forestali e campestri.

Ma si dirà, la legge non distingue, li qualifica agenti di pubblica sicurezza, quindi se volete che non ne seguano le conseguenze che criticate, bisognerebbe emendare la legge, e quindi bisognerebbe farla ritornare alla Camera dei Deputati, cosa a cui ripugna il signor Ministro, cosa a cui neppure il Senato inclina per la grandissima ragione, che interessa che questa modificazione amministrativa sia ridotta a stato di legge il più presto possibile. Se anche fosse indispensabile di venire a questo risultato, d'introdurre un emendamento alla legge, io dico schiettamente che, per quanto avessi poca speranza di essere secondato dal voto del Senato, non citterei a proporlo perchè lo crederei e lo credo di una massima importanza; ma io credo di potermene aste-

dere perchè ritengo che si possa ottenere altrimenti l'intento che mi propongo di raggiungere.

E per verità, è bensì attribuita loro la qualità di agenti di pubblica sicurezza, ma essi non cessano cioè non pertanto di avere quella principale di carabinieri reali. Ora i carabinieri reali hanno una organizzazione loro propria; questa organizzazione la legge che si tratta di approvare non la tocca nè punto nè poco, almeno esplicitamente.

Quindi ad ovviare all'inconveniente a cui può andarsi incontro lasciando l'articolo 6 senza darvi una conveniente spiegazione io credo che si possa ricorrere al regolamento che converrà fare per l'esecuzione della nuova legge di sicurezza pubblica.

Ora se in un articolo di questo regolamento sarà dichiarato, ed in termini espressi stabilito che nel richiedere l'arma dei carabinieri per oggetto concernente la loro nuova qualità di agenti di pubblica sicurezza si dovranno sempre osservare le forme stabilite dagli articoli 68, 69, 70 del Regio Decreto di riordinamento del corpo dei carabinieri reali del 24 gennaio 1861, io credo che con ciò si sarà convenientemente e sufficientemente rimediato e provveduto agli inconvenienti da me ora lamentati.

Quindi io limiterò ogni mia conclusione e chiederò al signor Ministro se acconsente, se è disposto a dichiarare al Senato che nella occasione in cui si farà luogo alla formazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla sicurezza pubblica, in essa si comprenderà un articolo nel senso da me ora esposto.

Attenderò la risposta che vorrà compiacersi di darvi il signor Ministro, salvo, all'occorrenza, a formulare un ordine del giorno.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** Secondo il mio modo di commentare gli articoli della legge di pubblica sicurezza accennati dall'onorevole Senatore Castelli, cioè a dire l'articolo 1, il 6, il 9, mi pare che nella sostanza nulla rimanga mutato; che le cose rimangano quali sono; e mi spiego. Appunto per le considerazioni fatte dal Senatore Castelli, che l'arma dei carabinieri presta un servizio non solamente all'autorità politica, ma anche all'autorità giudiziaria, e principalmente alla militare da cui direttamente dipende, ne viene di necessità, che nessuna di queste autorità può avere il diritto di ordinare in modo imperativo, di mettere a sua propria disposizione un certo numero di carabinieri e questo è evidente; altrimenti nascerebbe un grave sconcerto nel servizio. Bisogna che vi sia un'autorità, la quale, secondo i bisogni richiesti dagli altri servizi, distribuisca convenientemente gli uffici che sono affidati alla medesima arma. E questa autorità non può essere che la militare, quella cioè la quale ha la responsabilità del corpo e deve mantenere la disciplina, lo spirito di corpo. Essa sola può rispondere del buon andamento di questa benemerita arma. Su di ciò non vi

può essere dubbio alcuno. Io non ho difficoltà di dichiarare che le relazioni tra l'autorità politica e l'autorità militare dovranno sempre essere come furono per lo passato; cioè che l'autorità politica deve dirigersi al comandante di quel corpo di carabinieri, che si trova in quella data zona, in quella provincia, in quel circondario, in quel mandamento.

In quanto poi alla formola di cui si debbe servire l'autorità politica, per avere l'aiuto dei carabinieri a beneficio della pubblica sicurezza, io credo che questa è una questione di parole nè più nè meno. Ben inteso che bisogna salvare tutte le suscettività d'amor proprio; su questo siamo perfettamente d'accordo; e però la formola dovrà sempre essere convenientissima: ma in sostanza, se l'autorità politica chiede l'aiuto dell'arma dei carabinieri, il comandante di un corpo di carabinieri, è ben inteso, che non può fare a meno di aderirvi; perchè non si potrebbe più dall'autorità politica garantire la sicurezza pubblica, ove potesse essere nell'intendimento di un capitano, di un tenente, o di un maresciallo il ricusare di secondarla.

Siccome vi possono essere dei casi, ne quali richiesta così dall'autorità giudiziaria come dalla militare si trovi la forza, di cui si dispone, talmente divisa da non poter sopperire a tutto; in questi casi, dovrà dare delle spiegazioni per giustificare occorrendo anche una disposizione che non corrisponda affatto alla richiesta dell'autorità politica, bisogna però che sia ben stabilito che in massima, quando l'autorità politica, un Prefetto, un Sotto-Prefetto richiede l'arma dei carabinieri, è mestieri che il comandante l'arma dei carabinieri aderisca; salvo che ragioni superiori, cioè un altro servizio più urgente non lo impedisca.

Dunque ben vede, che rimane poi pochissima differenza dal richiedere, al dimandare, all'invitare che questo aiuto si dia; poichè nella sostanza, siamo d'accordo. In quanto alla forma da usare, in quanto alle parole, o posso assicurare l'onorevole Senatore Castelli ed il Senato, che saranno adoperate le forme più convenienti; e quelle cioè che salvino tutte le suscettività o l'amor proprio del corpo; quindi le forme imperative non saranno adoperate.

Io non credo che si possano fare appunti, perchè nella legge sono qualificati d'agenti di pubblica sicurezza i carabinieri; perchè insomma il fatto è tale; l'arma dei carabinieri è il mezzo il più efficace, quello che concorre più potentemente a mantenere la sicurezza pubblica; quindi questo è il suo scopo principale. Egli è pur vero che rende tanti altri segnalati servizi, in pace ed in guerra: ma non vi è dubbio, che uno dei servizi principali che esso rende al paese, alla società, alla nazione, è quello di tutelare efficacemente la sicurezza pubblica. Perciò non mi pare che qui vi sia sconvenienza alcuna di qualificazione.

Riguardo poi al timore, che possano ricevere degli ordini da un applicato, da un apparitore, o da un ispettore di pubblica sicurezza; io reputo che anche questo

timore non si possa avere. Prima di tutto nella legge non è detto che queste autorità possano ordinare all'arma dei carabinieri di prestare certi servizi.

La legge dice, che l'autorità di pubblica sicurezza è esercitata, sotto la dipendenza dei Prefetti e Sotto-Prefetti, e dall'arma dei carabinieri reali, e per ordine gerargico, dagli ispettori, delegati, ed applicati. Io non credo che l'onorevole Senatore Castelli vorrà supporre, che un colonnello sia al disotto di un ispettore, o delegato, od applicato di pubblica sicurezza: in secondo luogo, qui non è detto che gli ordini debbano essere dati nè da un Segretario, nè da un delegato, nè da un applicato di sicurezza pubblica; ma che debbano essere impartiti dai Prefetti o Sotto-Prefetti, non dico sotto la formola assoluta d'ordine, ma sotto la formola conveniente, che a un dipresso si è usata fin qui. L'essenziale è d'intendersi, che vi possa essere il miglior accordo tra l'Autorità politica e militare, che comanda i carabinieri reali.

Ecco quello cui tende il Governo: di evitare per quanto è possibile gli urti, i contrasti: che si proceda col massimo buon accordo, ma non intende di dare in ciò nessuna supremazia soverchia nè all'una, nè all'altra Autorità. Sono istituzioni che tutte concorrono allo stesso scopo, quello di assicurare la tranquillità, e la sicurezza pubblica del paese.

Adunque, quando vi ha questo scopo comune, io credo che facilmente si potrà ottenere quel concorso spontaneo, zelante di tutte le autorità; ma ripeto ancora, che se si teme, che nel nuovo regolamento vi possano essere delle disposizioni le quali in certo modo tendano a menomare l'importanza dei carabinieri reali, a divertirne la dipendenza, a scemare l'autorità dei loro capi immediati; io dichiaro apertamente, che sono ben lontano da quest'ordine d'idee, anzi io sono d'avviso, che bisogna mantenere a quest'arma che ha resi tanti servizi, e dalla quale il paese ne aspetta altrettanti, tutto quel prestigio, tutto quel decoro, che già le appartiene; e però, il regolamento sarà fatto con tale intendimento.

Mi pare che queste osservazioni sieno di qualità da dover appagare l'onorevole Senatore Castelli, riguardo alla supposizione, che egli ha fatta a causa di alcuni cambiamenti di parole, che vennero introdotti in questa nuova legge di pubblica sicurezza; e ripeto ancora da ultimo la dichiarazione, che nella sostanza non sarà nulla mutato nell'ordine attuale delle cose.

Senatore Castelli E. Comunque mi possa dichiarare soddisfatto di una parte della risposta dell'onorevole signor Ministro, non potrei dire altrettanto dell'altra. Mi piace prima di tutto aver sentito dal Ministro che egli concorra pienamente nel mio avviso, che l'azione dei carabinieri reali non possa richiedersi direttamente, ma debba essere richiesta ai rispettivi loro capi.

Ministro dell'Interno. Salvo in caso d'urgenza.  
Senatore Castelli E. Anche nel Regolamento at-

tuale si può verbalmente richiedere la forza pubblica locale: dunque in ciò non vi ha differenza.

Mi piace anche, che egli abbia riconosciuto, che non potrebbe ammettersi una nuova forma sostanziale di richiesta.

Ma questa dichiarazione non è, secondo me, abbastanza esplicita, e non corrisponde alle esigenze che ho già sottoposte all'Senato.

Il signor Ministro diceva « non bisogna sofisticare troppo sulle parole: naturalmente non saranno dati degli ordini, ma, com'è indubitato che l'arma dei carabinieri non potrà ricusarsi a secondare la richiesta, poco importa poi che sia fatta più in questi, che in quei termini. »

Io non posso acquietarmi a questa dichiarazione, avveguachè, come ho già notato, il Regolamento del corpo prescrive in termini espliciti e tassativi, che mai una richiesta fatta ai carabinieri possa contenere veruna espressione imperativa, e soggiunge, che i carabinieri reali non dovranno dar corso alla richiesta non fatta in conformità di quest'articolo, il quale esclude le parole *mandiamo*, *ordiniamo* e simili. Or dunque io dico: se nel nuovo Regolamento che si farà non si richiameranno in osservanza, anche per i casi del concorso dei carabinieri reali in aiuto dell'autorità di sicurezza pubblica, gli articoli 68, 69 e 70 del Regolamento generale, niente garantirà che le autorità tutte della sicurezza pubblica si uniformino a queste prescrizioni, le quali frattanto continueranno a doversi osservare per qualunque altra autorità così giudiziaria come militare. Quindi io non posso a meno di insistere perchè il signor Ministro, che ha riconosciuto in massima la ragionevolezza delle mie osservazioni, completi la sua risposta, con dichiarare che in questo Regolamento che si dovrà fare, sarà espressamente dichiarato che li articoli 68, 69 e 70 del regolamento generale si applicano anche a questi casi. Io non vedo qual inconveniente, quale difficoltà vi possa essere a che nel regolamento si faccia questa speciale disposizione. Se questi articoli debbono continuare ad aver forza di legge per tutti gli altri casi di concorso dell'arma dei carabinieri reali, ma perchè non si dovrà dire che dovranno applicarsi egualmente ai casi in cui l'autorità di pubblica sicurezza richiederà il loro concorso?

Dunque io prego il signor Ministro di non voler restringere la sua risposta a termini che paiono troppo generali, e che non tranquillerebbero l'arma dei carabinieri reali sulla nuova posizione loro fatta e della quale potrebbero esagerare le conseguenze, il che non sarebbe sicuramente nell'interesse del paese.

È così benemerita, così utile quest'arma, che conviene evitare ogni ragione e togliere anche ogni pretesto che possa suscitare il malcontento, il che finirebbe per scemarne anche l'influenza e la forza morale nel paese stesso.

Conchiudo in conseguenza una seconda volta col pregare il signor Ministro di fare questa dichiarazione esplicita.

cita, che il regolamento a cui si dovrà procedere in esecuzione della legge, conterrà un'espressa disposizione che chiamerà in osservanza, vale a dire che dichiarerà che questi tre articoli di legge si applicheranno egualmente ai carabinieri reali per i casi in cui agiscano in qualità di agenti di sicurezza pubblica.

**Ministro dell'Interno.** Dopo la dichiarazione abbastanza esplicita che ho fatto, credevo che l'onorevole Senatore Castelli si sarebbe tenuto per soddisfatto: egli invece insiste e vorrebbe che accettassi letteralmente, senza variazione, alcuni articoli dell'attuale regolamento in riguardo all'arma dei carabinieri, nei suoi rapporti coll'autorità politica. Io dichiaro che non intendo di assoggettarvi a quest'obbligo, di attenermi letteralmente agli articoli a cui egli ha accennato; dico bensì che nel nuovo regolamento non vi sarà contemplata nessuna disposizione la quale abbia in alcun modo a menomare l'importanza di questo corpo, la dipendenza di Carabinieri verso i loro capi immediati; che le dimande dovranno esser fatte colla formola la più conveniente; che non vi dovrà essere in esse niente di imperioso, giacchè l'obbligo dei carabinieri di annuire alla domanda fatta dalla autorità politica è abbastanza riconosciuto ed è loro dettato dalle tradizioni e dalle proprie attribuzioni, queste domande, lo ripeto, dovranno essere fatte nella forma la più decorosa evitando tutte le parole le quali possano destare suscettività, ferire l'amor proprio, scemare l'importanza di questo benemerito corpo.

Mi pare perciò che dopo questa dichiarazione esplicita, sia meno opportuno il voler insistere perchè fin d'ora io prometta di copiare letteralmente gli articoli dell'attuale regolamento citato dall'onorevole preopinante.

**Senatore Pinelli.** Domando la parola.

**Ministro dell'Interno.** Io credo che dobbiamo avere uno scopo, ed è quello di cercare che nel nuovo regolamento le disposizioni, che certamente debbono essere concertate d'accordo anche col Ministro della Guerra, siano tali, che per quanto è possibile cementino sempre più i buoni rapporti tra l'autorità politica e il corpo dei reali carabinieri, affinchè nascano pure il meno possibile degli urti, rispetto a queste due autorità nell'interesse, non della suscettività, non dell'importanza, dell'amor proprio di una autorità o dell'altra ma nell'interesse comune della sicurezza pubblica.

Per conseguenza io non faccio altro che ripetermi dichiarando, che nel regolamento saranno mantenute queste disposizioni, le quali mettono in salvo completamente le attribuzioni e la dignità dell'arma dei carabinieri, e che nessuna disposizione vi sarà, la quale possa in qualche modo offendere la loro suscettività ed il loro amor proprio.

Più di questo non posso dire, ma dichiaro che non posso accettare gli articoli citati dall'onorevole Castelli.

**Senatore Galvagno.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Pinelli che l'ha domandata prima.

**Senatore Pinelli.** Io aveva chiesto la parola per associarmi alla sostanza delle osservazioni dell'onorevole Senatore Castelli. Io credo che questa non sia questione solamente di decoro e di forma, ma questione di sostanza; credo che essenzialmente la richiesta che si fa all'arma dei carabinieri, non è altro che il modo di metterla in azione, ma che questa nella sua azione debba conservare la propria entità, che la sua posizione non possa per nessun modo venire cambiata presso l'autorità. Io credo perciò che gli articoli citati dall'onorevole Senatore Castelli, malgrado la specie di esitanza dimostrata dall'onorevole Ministro dell'Interno nell'accettarli materialmente, possano però essere quelli che meglio rassicurino i preopinanti sopra i rapporti che debbono passare tra l'arma dei carabinieri e l'autorità politica; io credo infine che l'autorità politica nel rivolgersi all'arma dei carabinieri non debba altrimenti governarsi di quello che fa rivolgendosi all'autorità giudiziaria.

Anche l'autorità giudiziaria ha grandi servizi da far eseguire dall'arma dei carabinieri; ma ammetterà l'onorevole Ministro che l'arma dei carabinieri fallirebbe alla sua istituzione, se non si arrendesse alle richieste dell'Autorità giudiziaria.

Ora questa non intende di prescrivere il modo di esecuzione; una volta che ha messo l'arma dei carabinieri in azione, lascia ad essa, e sotto la sfera di azione dei propri capi, il determinare il modo preciso nel quale si deve agire.

Tale io penso che sia essenzialmente l'idea che si deve riguardare in questi articoli, ed è perciò che anch'io metterei una certa importanza nella conservazione del concetto espresso nei medesimi.

**Presidente.** La parola è al Senatore Galvagno.

**Senatore Galvagno.** Io voglio fare una breve osservazione in aggiunta a quelle presentate dai due preopinanti, alle quali perfettamente mi riferisco. Intendo solamente richiamare l'attenzione del signor Ministro dell'Interno sul punto già accennato dal Senatore Pinelli, che in sostanza qui non si tratta di forma nè di amor proprio, nè di dignità; si tratta veramente di sostanza: quindi faccio un dilemma al signor Ministro: o questo regolamento, che egli dice di voler proporre per la nuova legge, non ha derogato a quello dei carabinieri reali, ed egli non deve aver difficoltà di dichiararlo; od ha derogato, ed allora io dico che rovina il corpo colla sua legge, ed in questo caso dichiaro che voterò contro la medesima.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** Io credo che il dilemma fatto dall'onorevole Senatore Galvagno assolutamente non regga. Ognuno ha esaminato come è concepita la legge di pubblica sicurezza, ed io non credo che sia necessario, votando questa legge, di votare anche il regolamento attuale, come pure non credo che possa vietarsi al Governo di formulare diversamente il rego-

lamento secondo le variazioni che crederà bene di introdursi.

Parlando in complesso della legge sulla pubblica sicurezza è certo che sonvi disposizioni che debbono essere modificate; ora intende l'onorevole preopinante di imporre al potere esecutivo i termini di questo regolamento?

Ciò, a mio avviso, sarebbe anche incostituzionale.

Io poi ho dichiarato al Senatore Castelli che nei rapporti tra l'Autorità politica e l'arma dei carabinieri nulla si era mutato nella sostanza; dunque la questione che ora si muove, non sarebbe che di forma e di amor proprio, e l'amor proprio, in ispecie nei corpi militari, deve essere eminentemente rispettato, e sarà per conseguenza cura del Ministero di rispettarlo in tutta la sua integrità. Non vi sarà nel regolamento, lo ripeto ancora, nessuna frase, la quale possa menomare l'importanza di questo corpo o possa accrescere la dipendenza verso l'una o l'altra Autorità, più di quello che sia ora, e dichiaro di più che anche nelle richieste si useranno formole quanto dir si possa convenienti.

Tra questa mia aperta dichiarazione e la proposta degli onorevoli preopinanti, che vorrebbero ingiungere al potere esecutivo di copiare testualmente gli articoli del regolamento dei carabinieri, vi ha una gran distanza consistente in ciò che la mia dichiarazione aquieta affatto gli animi in ordine all'interpretazione che si deve dare alla presente legge; laddove la proposta dei preopinanti impinge nella facoltà del potere esecutivo, con volerli prescrivere perfino le...

Senatore Galvagno (con vivacità.) Domando la parola.

Ministro dell'Interno... le parole e le frasi da mettersi nel nuovo regolamento; proposta che io per nulla trovo regolare.

Presidente. Prima del Senatore Galvagno la parola spetta al Senatore Di Collobiano, a cui la do.

Senatore Di Collobiano. L'oggetto di questa legge e del regolamento che si farà non può sicuramente essere altro che quello che la pubblica sicurezza sia assistita e servita dall'arma dei carabinieri: quest'arma assiste, serve, ed obbedisce nelle dovute forme ed al Ministero della Guerra, ed all'Autorità giudiziaria, ed a tutte le altre Autorità, che hanno per legge il diritto di valersi della medesima.

Io poi posso assicurare che non solo serve, ma (e in ciò meco si unirà il voto di tutti gli onorevoli colleghi) serve benissimo e colla massima precisione, e questo sì è il principale motivo pel quale l'arma dei carabinieri è desiderata in tutti i paesi, e riscuote il plauso universale, e col suo contegno sia in pace che in guerra, col suo rispetto alla disciplina, colla sua devozione ed amore ai superiori si rende ovunque ed a tutti veramente benemerita.

Ciò premesso, io amerei sapere il perchè il signor Ministro nel servizio di pubblica sicurezza, non vuol servirsi della via, della formola e delle parole di una

legge preistente. Si dirà: chi sa che cosa voglia succedere? Mi pare che dal fin qui detto non vi possa essere difficoltà per parte di chi desidera lo stesso servizio, di usare gli stessi termini nel richiederlo.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Mi si permetta di aggiungere una cosa sola. Non so se questa aquieterà gli onorevoli preopinanti, ma intendo con ciò di dare tutto l'appagamento e tutte le guarentigie che si possono concedere, ed è che la formola colla quale si dovrà richiedere dalle Autorità politiche il concorso dei carabinieri sarà concertata tra il Ministro dell'Interno e quello della Guerra.

Dichiarando che i due Ministri particolarmente interessati in questo servizio si metteranno d'accordo per adottare una formola la quale sarà prescritta alle Autorità politiche e dovrà servire alle medesime per richiedere il concorso di quest'arma, parmi che i signori preopinanti possano tenersi pienamente soddisfatti, perchè con tale promessa che pur tocca gli estremi limiti della concessione in questa materia già veramente s'impinge nelle attribuzioni altrui.

Io comprendo che si possa volere un'altra formola di legge, ma voler imporre al potere esecutivo una formola di regolamento non ostante le dichiarazioni di massima e di sostanza che ho fatte, come ciascun vede, è un voler varcare il limite di quelle attribuzioni entro cui generalmente vuolsi contenere il Parlamento.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Se fossimo in casi ordinari che cosa si farebbe? Si presenterebbe un emendamento alla legge. Siamo invece in casi straordinari; si dice sempre non fate emendamenti alla legge; queste devono approvarsi come sono.

Ora io domando qual mezzo c'è per bene intendere lo spirito di questa legge? Lo spirito di essa quello dev'essere di non variare per nulla lo stato delle cose. Allora come va che il signor Ministro ci dichiara che noi intendiamo di costringerlo ad adoperare in un regolamento una formola piuttosto che un'altra? Noi non gli domandiamo altro salvo che ci dichiarare che questa legge, per quanta novità porti in altri suoi articoli, non alteri per nulla gli attuali rapporti esistenti tra la sicurezza pubblica ed i carabinieri reali.

Ora per ottener ciò è nostro desiderio che sia mantenuto il regolamento nello stato in cui attualmente si trova.

Con ciò non intendiamo costringere il Governo: mi pare la cosa sia molto semplice, nè possa dirsi che vi abbia pressione alcuna.

Senatore San Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore San Martino. Mi era proposto di non domandare la parola sulle leggi che sono in discussione, perchè trattandosi avanti tutto di avere in mira l'unità

della legislazione nel Regno, e non essendo possibile di conseguire questa unità se si viene alla discussione parziale, mi pareva fare opera conveniente non prendendo la parola.

Ma dopo una sì lunga discussione su questo incidente, la mia qualità di antico relatore di questa legge in Senato, non mi permette di stare in silenzio, quindi manifesterò anche il mio modo di sentire.

A me sembra che il Ministro dell'Interno ha promesso tutto quello che poteva promettere. Ha dichiarato che è sua opinione doversi mantenere nei rapporti tra l'arma dei carabinieri reali e le Autorità politiche le forme delle richieste a queste prescritte; ha dichiarato, parmi, essere sua opinione che, salvi i casi di urgenza, in tutte le relazioni che le Autorità politiche hanno col corpo dei carabinieri, l'azione di questo sia richiesta con lettera diretta al capo e non ai subalterni.

Questo per me è il punto cardinale; a noi importa che il corpo dei carabinieri, corpo essenzialmente militare, conservi questa qualità militare. Non è possibile conservare siffatta qualità in un corpo sparso su tutti i punti del Regno, se i subalterni non sono stretti dall'obbligo di rendere minuto conto ai loro capi di tutto quello che fanno. Ora non sarebbero in obbligo di rendere questo conto, se l'Autorità politiche potessero indirizzare richieste parziali per le quali un carabiniere fosse comandato in un servizio, di cui non dovesse rendere conto ai suoi capi. In questo principio ammesso dal Ministro, cioè che le richieste saranno sempre dirette ai capi, io ravviso, ripeto, i punti cardinali del servizio.

Ora io tutti gli altri casi se un regolamento, il quale fu in vigore per 20 o 30 anni, non ha perfettibilità, come non l'ha nessuna cosa, non veggo perchè non possiamo dire che si possa perfezionare. Sono le regole gerarchiche soltanto che non si possono perfezionare (*stabilità*): tutte le altre cose possono essere perfezionate.

**Presidente.** Dopo questa discussione, non veggo che il Senato sia chiamato a deliberare su qualche emendamento, o qualche ordine del giorno.

**Senatore Castelli E.** Ho detto in principio che mi riservava di proporre un emendamento secondo la risposta del signor Ministro. Ora sto formulando un ordine del giorno.

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

**Presidente.** La parola è al Senatore Castelli.

**Senatore Castelli E.** Prima di dare lettura al Senato dell'ordine del giorno che mi propongo di sottoporvi, mi si permetterà ancora di fare una breve osservazione sull'ultima dichiarazione del signor Ministro.

Il signor Ministro ha detto che trova strano che si voglia esercitare sul Potere esecutivo una pressione da obbligarlo a fare un regolamento nella forma e nei termini che possa piacere al Senato, o ad alcuni membri di esso. Ha detto egualmente, che tutto ciò che può fare si è di assicurare, che nel nuovo regolamento non vi sarà nulla che implichi variazione allo stato attuale

delle cose relativamente alle richieste da farsi ai Carabinieri Reali.

Ciò è quello che ha dichiarato ultimamente il signor Ministro dell'Interno come un'ultima e massima concessione.

Io mi permetterò di osservare che questa dichiarazione non risponde per nulla alle difficoltà che feci. Io non ho mai supposto che il Ministro dell'Interno voglia variare la posizione dei carabinieri reali rispetto all'Autorità della sicurezza pubblica da quello che lo sia attualmente rispetto alle altre Autorità; io ho detto, che vi è un articolo nella legge di sicurezza pubblica che muta la posizione dei carabinieri, dichiarandoli agenti di sicurezza pubblica, e che se non si facesse veruna dichiarazione spiegativa di questa disposizione della legge, ne verrebbe che si avrebbe diritto di ordinare, non semplicemente di richiedere. Dunque cosa domando io? Domando, che sia nel regolamento dichiarato, che la posizione dell'Arma dei carabinieri rispetto alle varie Autorità non è punto per la nuova legge variata, vale a dire che la forma della richiesta prescritta dal loro regolamento organico sarà sempre applicabile anche nei casi di richiesta dell'Autorità di sicurezza pubblica.

Qui non è questione che si voglia vincolare niente affatto la libertà d'azione del Potere esecutivo; si domanda solamente, che non sia introdotta in una nuova legge una disposizione, alla quale possa darsi una significazione che in qualche modo alteri l'organamento e li attributi del Corpo dei reali carabinieri.

Questa idea mi pareva di averla esposta abbastanza chiaramente la prima volta che io presi la parola. Ma il Ministro insistette nel dire, che di più di quello che ha dichiarato non crele di aggiungere. Quindi io, che ho la piena convinzione che l'articolo 6 della nuova legge, se non è spiegato nel senso della domanda, che aveva fatto, può lasciar esistere dubbi sul diritto che possa avere l'autorità di sicurezza pubblica di ordinare invece di richiedere, mi sento in dovere di sottoporre al Senato un ordine del giorno, del quale darò lettura o lo deposrò sul banco di presidenza.

Voci. Leggo, legga.

**Senatore Castelli E.** « Il Senato, sentite le dichiarazioni del Ministro dell'Interno lo invita a stabilire nel regolamento col quale si provvederà all'esecuzione della legge sulla sicurezza pubblica, che nel richiedere l'azione dell'arma dei carabinieri per oggetti concernenti la loro nuova qualità di agenti di pubblica sicurezza, si dovranno sempre osservare le forme prescritte dal capo VI, articolo 68, 69, 70 del regio decreto di riordinamento del Corpo dei reali carabinieri del 24 gennaio 1861, e passa all'ordine del giorno. »

Come vede il Senato non è questione di fare pressioni, sono ben lontano da ciò.

Il signor Ministro diceva che si voleva fare una pressione sul potere esecutivo, io nego questa asserzione; non si vuole imporre niente affatto, niente del tutto; si invita solo il Ministero a prevenire col rego-

lamento un dubbio che potrebbe sorgere dal testo di una legge, ed in questi termini io credo che il signor Ministro non abbia nessuna ragione di trovare esagerata la domanda che io ho creduto di sottoporre al Senato.

**Senatore Cadorna, Relatore.** Domando la parola.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

**Ministro dell'Interno.** Ho domandato la parola per dichiarare che respingo assolutamente quest'ordine del giorno, giacchè il motivo addotto dall'onorevole Senatore Castelli dimostra che egli diffida affatto delle dichiarazioni del Ministero.

Il Ministero ha detto che non intendeva di variare nulla in proposito; che intendeva di mantenere libera la formola nei regolamenti e che non accettava una ingiunzione letterale come voleva imporre il signor Senatore Castelli; per conseguenza, ripeto, respingo affatto l'ordine del giorno proposto dal medesimo preopinante.

**Presidente.** La parola è al signor Relatore.

**Senatore Cadorna, Relatore.** L'Ufficio Centrale ha creduto suo debito di prendere in esame l'incidente che si è ora sollevato.

Egli ha considerato innanzi tutto che l'articolo 6 della legge sulla sicurezza pubblica non produrrebbe l'inconveniente che è stato indicato dagli onorevoli preopinanti, se non perchè sono da questo articolo posti fra gli agenti di pubblica sicurezza i carabinieri reali, essendochè esso non contiene una formola precisa e determinata per ottenere il loro concorso. Può perciò nascere un dubbio a questo riguardo, solo perchè si potrebbero usare i modi adoperati per gli altri agenti di sicurezza pubblica. Pare però all'Ufficio Centrale, che questo dubbio sia stato recisamente risolto nel senso desiderato dall'onorevole preopinante colle dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro dell'Interno, e ciò tanto rispetto alla sostanza quanto rispetto alla forma.

Dico rispetto alla sostanza perchè l'onorevole Ministro ha decisamente dichiarato che non sarà mai che la domanda del concorso dei carabinieri reali si faccia altrimenti che in via gerarchica, cioè al comandante del corpo o distaccamento che risiede nel luogo nel quale la richiesta verrà fatta, tranne quei casi d'urgenza che sono previsti dallo stesso regolamento attuale.

Rispetto alla forma il signor Ministro ha parimenti fatta una dichiarazione esplicita, cioè che col regolamento relativo alla presente legge si daranno disposizioni tali che coerentemente alle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante Senatore Castelli, assicurino che le richieste saranno fatte con tutti i maggiori riguardi nella forma, i quali corrispondano a quelli ora stabiliti ed adoperati; e lo stesso signor Ministro ha pure dichiarato essere suo intendimento e sua intima convinzione che debbasi ciò mandare ad effetto a riguardo della benemerita arma dei reali carabinieri.

Ove si abbia fiducia in questa dichiarazione non vi ha dubbio, che con essa si provvede tanto nella sostanza che nella forma, pienamente al desiderio degli onorevoli preopinanti. Essi però vorrebbero giungere altrimenti allo stesso intento; vorrebbero imporre al signor Ministro l'obbligo di introdurre nel nuovo regolamento le testuali disposizioni che si contengono nel regolamento attuale di quel corpo.

Crede l'Ufficio che ciò non si possa ammettere, e che l'atto col quale uno dei due rami del Parlamento pretenda di dettare al potere esecutivo in materia regolamentare, ed anticipatamente, testuali disposizioni, esca affatto dagli usi e dalle convenienze parlamentari.

Dico quanto meno, imperocchè veramente ciò sarebbe un coercire la libertà del potere esecutivo, anche nella forma, in una materia nella quale questa libertà non può essere anticipatamente coercita senza uscire dalle proprie attribuzioni, e menomare quelle del potere esecutivo.

Il Parlamento ha diritto di richiamare il potere esecutivo alla osservanza delle leggi, ove creda che in alcun regolamento già da lui pubblicato, se ne sia scostato, ma non può venir in mente ad alcuno che uno dei due rami del Parlamento possa anticipatamente imporre al potere esecutivo persino i termini di un regolamento che è naturalmente nelle di lui attribuzioni.

A petto pertanto delle dichiarazioni che il signor Ministro ha fatte e che provengono nella sostanza e nella forma, e a petto finalmente dell'ultima di lui dichiarazione, cioè che le disposizioni regolamentarie saranno concordate dal Ministro dell'Interno col Ministro della Guerra, il quale è il naturale capo e tutore del corpo del quale hanno parlato gli onorevoli proponenti, crede l'Ufficio Centrale, che ciò debba bastare per dissipare i dubbi che hanno potuto nascere dagli articoli che sono stati citati. Perciò, a nome dell'Ufficio Centrale, ho l'onore di proporre al Senato la seguente risoluzione:

« Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal signor Ministro dell'Interno, passa all'ordine del giorno. »

**Senatore Moscuza.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Moscuza.** Mi permetto di rassegnare al Senato una semplice mia osservazione. Allo stato delle cose in cui siamo, e dietro le osservazioni fatte dall'Ufficio Centrale, io temo fortemente che l'ordine del giorno promosso dall'onorevole Castelli possa essere respinto; in questo caso potendo ciò esercitare una cattiva impressione sul R. Corpo dei carabinieri, pregherei l'onorevole collega Castelli a ritirare il suo ordine del giorno.

**Senatore Castelli E.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Castelli E.** Avevo inteso dal signor Relatore dell'Ufficio Centrale che contro ogni mia aspettazione l'Ufficio medesimo non appoggierebbe, anzi oppugnerrebbe il mio ordine del giorno, e non volendo che in caso di non accettazione si potesse trarre dalla

reiezione del medesimo una conseguenza che fosse pregiudicibile allo scopo che m'era proposto; sebbene io potessi con validi argomenti rispondere alle obiezioni che mi furono fatte anche dall'onorevole Relatore, tuttavia, massime che l'Ufficio Centrale stesso propone egli pure un ordine del giorno che in certo modo adegua la mia proposta, io m'induco a ritirare il mio.

**Presidente.** Il signor Ministro accetta l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale?

**Ministro dell'Interno.** Non posso a meno di accettare che si prenda atto delle mie dichiarazioni, ma non credo per nulla che quest'ordine del giorno possa confondersi con quello del Senatore Castelli.

**Presidente.** Leggo l'ordine del giorno. (*V. sopra.*) Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Non può ancora dismettersi lo studio dell'allegato B, perchè il signor Senatore Tecco ha proposto un'aggiunta all'art. 28 della legge sulla pubblica sicurezza, il quale è così concepito: « Quando le persone assembleate non ottemperino a quell'invito non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo o squillo di tromba. »

L'aggiunta proposta è la seguente:

« La forza armata che sarebbe destinata a sciogliere un assembramento nelle piazze od altri luoghi frequentati di una città non dovrà intervenire colle armi a fuoco cariche, eccettuato il caso in cui l'assembramento prendendo il carattere di ribellione armata avesse necessitata la dichiarazione dello stato di assedio. »

Non avendo il proponente nel porre a mie mani questo emendamento chiesto di svolgerlo, io debbo dimandare se è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Non è appoggiato.)

Pongo ai voti l'allegato B.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'allegato C.

Se non si domanda la parola pongo ai voti le parole:

« Legge sulla sanità pubblica, che costituisce l'allegato C. »

(Approvato.)

« Legge sulla istituzione del Consiglio di Stato che costituisce l'allegato D. »

Su quest'allegato vi è un altro emendamento dello stesso Senatore Tecco di cui darò lettura.

Egli farebbe intine dell'allegato D, questa aggiunta:

« Senza pregiudizio però della riserva espressa nell'art. 83 dello Statuto, concernente la promessa di una legge organica sul Consiglio di Stato per l'esecuzione dello Statuto stesso. »

(Il Senatore Tecco s'appressa al banco della Presidenza e dice alcune parole al signor Presidente.)

Il Senatore Tecco mi fa osservare che mentre annet-

teva grandissima importanza al primo emendamento sull'allegato B, non ne dà tanta a questo sull'allegato D, epperò ritira il suo emendamento.

Pongo ai voti l'allegato D.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

« Legge sul contenzioso amministrativo, che costituisce l'allegato E. »

Senatore Farina. Circa l'allegato E è già stato osservato che dovendo questa legge a termini dell'art. 15 andare in vigore col 1° luglio 1865 avrebbe la conseguenza che fra il limite del primo luglio 1865 e l'attivazione del nuovo Codice di procedura vi resterebbe un intervallo, perchè il nuovo Codice di procedura non andando in vigore che al primo dell'anno venturo, vi resterebbe perciò un intervallo, durante il quale non sarebbe con certezza determinata la procedura che si dovesse seguire.

Il Relatore, se ben ricordo, osservò a questo riguardo, che nella sostanza delle parole che si vorrebbe fare di citazioni a giorno fisso e di processo sommario, la citazione a giorno fisso indicava per sé un processo che corrispondeva al processo sommario.

A questo riguardo mi permetterò di osservare che la citazione a giorno fisso veramente non indica che il primo atto della procedura, mentre invece tutti gli atti successivi sono compresi nell'espressione di processo sommario.

Io non contesto all'onorevole Relatore che la frase di citazione a giorno fisso, non dia indicazione del processo sommario; dico però che non la definisce completamente perchè non si riferisce che ad un primo atto.

Io non voglio proporre un emendamento perchè non sarebbe il caso di ritardare l'applicazione della legge generale per questa semplice osservazione; ma amerei almeno l'esplicita dichiarazione che dovesse sempre intendersi che tutto il processo non solo per la citazione, ma anche per gli atti ulteriori sarà il processo sommario, e di questo mi accontenterò per non ritardare la votazione.

Senatore Cadorna, Relatore. Io credo di poter tranquillare l'onorevole mio amico Senatore Farina a questo riguardo, colle spiegazioni che sono in grado di dargli.

In tutte le procedure che sono in vigore attualmente in Italia, vi sono due sorta di procedimenti, cioè il procedimento formale, ed il procedimento chiamato sommario, od a giorno fisso. Quest'ultimo come lo palesano le sue qualificazioni, è più celere, più spedito del procedimento formale, ed è specialmente caratterizzato dalla citazione che si fa mediante assegnazione alle parti di comparire direttamente avanti al giudice in un certo dato giorno di udienza.

Perciò applicando l'articolo citato dall'onorevole Senatore Farina, ne seguirà che dal primo luglio all'epoca in cui andrà in vigore il nuovo Codice di procedura ci-

vile, saranno applicabili nei varii paesi per le materie contemplate in questa legge, quei procedimenti, che si chiamano in alcuni di essi, sommari, ed in altri a giorno fisso, e che ora sono in vigore.

Noi mi rimane ora che di assicurare l'onorevole mio amico Senatore Farina intorno alla significazione delle parole a *giorno fisso*, dicendogli che esse valgono ad indicare, non solamente l'atto della citazione, ma sibbene la natura dell'intero procedimento. A questo riguardo lo pregherò di notare che nella legge si dice: trattati *colla forma ad udienza fissa*; così che non vi si accenna soltanto l'atto della citazione, ma si indica tutta la forma di quel modo di procedimento che si chiama ad udienza fissa. Io credo pertanto, che non vi possa essere dubbio di sorta che l'effetto e l'applicazione di questo articolo sarà, che a decorrere dal primo luglio 1865, all'epoca nella quale andrà in vigore il Codice di procedura civile, si dovranno applicare alle materie che formano il soggetto della presente legge quei procedimenti sommarii o ad udienza fissa che ora sono in vigore nelle diverse parti d'Italia.

**Presidente.** Non mi resta che a porre ai voti l'allegato E.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Viene l'ultimo allegato F che concerne le opere pubbliche.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Votato questo articolo nelle parti che lo compongono, è necessario votarlo nel suo complesso.

Chi approva l'art. 1, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. È data facoltà al Governo di introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali specialmente interessati, non che il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese. »

Senatore **Chiesl**. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, nel proporre l'accettazione di questo progetto di legge, dichiarava nella sua dotta relazione che questa legge doveva essere accettata con un voto eminentemente politico, e quando egli prese la parola aggiungeva, che la necessità di questa legge, piuttosto che essere dimostrata, doveva essere sentita. Mi compiaccio di essere d'accordo coll'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, epperò, senza alcuna esitanza ho votato l'articolo primo di questa legge. A dir vero le stesse ragioni non militerebbero per la disposizione dell'articolo secondo.

Ad ogni modo, siccome io ho fede nella lealtà dell'onorevole signor Ministro dell'Interno e nel suo senno politico, e sono convinto che egli vorrà attenersi scrupolosamente alla condizione cui fu alligata la facoltà

datagli coll'art. 2, per introdurre quei soli mutamenti nelle circoscrizioni territoriali che saranno riconosciuti di evidente necessità, perciò dichiaro che do anche il mio voto a questa disposizione dell'art. 2.

**Presidente.** Se non si chiede ulteriormente la parola, metto ai voti l'art. 2.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. I poteri eccezionali, accordati col precedente articolo, cessano coll'esecuzione loro data mediante la pubblicazione del relativo Decreto Reale, e in ogni caso con tutto l'anno 1865 »

« Collo stesso Decreto Reale sarà pubblicata la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il capoluogo della provincia di Noto è restituito alla città di Siracusa, dalla quale assumerà il nome la provincia stessa. »

« La città di Noto ritorna capoluogo di Circondario. »

La parola è stata chiesta dal Senatore Galvagno su questo articolo.

Senatore **Galvagno**. Volendo esporre, o Signori, alcuni dei motivi per i quali crederei non accettabile questo art. 4, e ritenuto che una petizione, credo anzi due petizioni furono rimesse al Senato, io desidererei sentir prima qual sia l'opinione dell'Ufficio Centrale sovra le medesime, in quanto che l'Ufficio Centrale nulla disse sull'art. 4. Poi se il Senato lo permette, esporrò alcune ragioni per cui io crederei che quest'articolo non debba essere ammesso.

Senatore **Cadorna, Relatore**. Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Cadorna, Relatore**. incomincerò dal dire la ragione per cui l'Ufficio Centrale non ha parlato nella sua relazione della petizione della Città di Noto la quale è questa semplicissima, che, quando la relazione era già stampata, la petizione non era ancora pervenuta all'Ufficio Centrale.

L'Ufficio avendo di poi ricevuto quella petizione, si tenne in debito di radunarsi appositamente all'oggetto di esaminarla. L'Ufficio ha presa in attenta disamina questa petizione e tutte le ragioni che nella medesima si contengono.

Prima però di entrare nella discussione del merito credette suo debito di proporsi la questione, se qualsivoglia fosse per essere l'esito di un tale esame, potesse in ogni caso riputarsi conveniente o necessaria una deviazione dal sistema che aveva abbracciato rispetto a tutti gli allegati della legge della quale si tratta; sistema che l'aveva condotto, per le ragioni espresse nella relazione dell'Ufficio medesimo, a proporre al Senato la accettazione della presente legge come venne proposta. Per quanto gli dolesse di dover fermarsi al cospetto di questa questione pregiudiziale per lui, egli non poté a meno di convincersi che, dopo d'aver riconosciuto

stabilito che, non ostante che si trattasse di leggi generali, suscettive di emendamenti e di miglioramenti, una ragione di grande interesse per l'Italia persuadeva di doversi astenere dal proporre alcuno, non fosse né logico, né conveniente, né possibile il venire ad una conclusione contraria per ciò che riguardava unicamente la petizione della Città di Noto. Perciò l'Ufficio Centrale ha creduto che la petizione stessa non dovesse dar luogo per di lui parte ad alcuna proposta. Tale è il voto che l'Ufficio Centrale mi ha incaricato di riferire al Senato, al quale perciò propongo di accettare puramente e semplicemente l'art. 4 della presente legge.

Senatore **Dragonetti**. Domando la parola.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

**Presidente**. L'ha chiesta prima il signor Senatore Dragonetti.

Senatore **Galvagno**. L'aveva chiesta io prima per spiegare il mio avviso, e l'ho ceduta per incidente al Relatore.

**Presidente**. Allora ha la parola.

Senatore **Galvagno**. Io ho chiesto l'avviso dell'Ufficio Centrale in quanto che non sapeva comprendere la ragione per cui, trovando un art. 4 in questa legge il quale nulla ha che fare nella medesima, poichè dagli interessi generali dello Stato si discende ad un interesse particolarissimo di località, io credeva che avesse l'Ufficio qualche motivo particolare per venire a questo esame.

Non basta il dire, le petizioni arrivarono dopo; ci era l'art. 4 epperò non era necessario che arrivassero le petizioni per esaminare se fosse o no conveniente d'inserir questo articolo nella legge.

Se non che leggendo la relazione ho dovuto convincermi d'una cosa, ed è che essa porta questa legge all'altezza a cui deve essere portata, ad altezza tale che richiede da noi un voto eminentemente ed altamente politico.

Ora, io dico, se di quest'indole è la legge, perchè vogliamo noi immischiarvi una disposizione la quale è del tutto esorbitante in questo genere di legge?

Già il Senato ha sentito parlare della questione tra Noto e Siracusa, quindi poche cose io ne dirò. Dirò solo che se quest'articolo 4 venne inserito nel presente progetto di legge dall'altro ramo del Parlamento, lo fu senza una previa e seria discussione.

Per verità si sosteneva che la Prefettura fosse stata portata da Siracusa a Noto dal Governo borbonico per opinioni politiche. Ciò però non è vero; le petizioni sposte al Senato, alle quali vanno aggiunti documenti, provano abbastanza come le opinioni politiche non siano entrate punto in questo mutamento.

Vi fu chi disse allora quando il Dittatore generale della Sicilia pubblicò una tabella delle Prefetture, per errore si fosse portato Noto come capo luogo di Prefettura a vece di Siracusa; che fosse stato, direi quasi, un errore tipografico. Or bene quando si accennava a questo errore tipografico si diceva una cosa non vera,

perchè già alcuni anni prima era stato sostenuto che espressamente e di proposito erasi lasciato nella tabella Noto, perchè non si era voluto, nè creduto di trovarvi luogo a variazione alcuna.

Si soggiunse che erasi sentito il Consiglio provinciale; e ciò è vero, ma perchè non si soggiunse in pari tempo che il Consiglio provinciale aveva risposto negativamente.

Nell'art. 2 di questa legge si danno al Governo tutte le facoltà che ivi si leggono, facoltà delle quali il Governo deve servirsi sentiti i Consigli provinciali; ma la legge dice nel tempo stesso al Governo: non fate niente di quanto diranno i Consigli provinciali, poichè il legislatore per il primo trasanda il voto del Consiglio provinciale, e stabilisce in questa medesima legge un articolo 4 contrario al voto del Consiglio provinciale.

Mi pare che tale esempio possa facilmente essere seguito dal Governo, e dire: io feci a modo mio e non secondo la volontà del Consiglio provinciale, ed imito in ciò l'esempio del legislatore, il quale ordinò il traslocamento del capoluogo della provincia di Noto a Siracusa, malgrado che si dovesse sentire il Consiglio provinciale...

Senatore **Moscuzza**. Domando la parola.

Senatore **Galvagno**. Se poi osserviamo la posizione topografica della città di Noto rispetto alle altre città della provincia, noi troviamo che Noto è situata nel centro della provincia laddove Siracusa, porto di mare, coadiuvata così da un commercio abbastanza rispettabile, non ha certamente bisogno di diventare capo luogo per aver qualche risorsa; perciò cessando Noto di essere capo luogo di provincia, rimane grandemente lesa nei suoi interessi.

Parmi ora di avere con queste poche parole abbastanza dimostrato che vi fu vero errore nell'ammettere l'articolo 4 in modo cotanto celere, che il naturale difensore di quella città non potè nemmeno essere sentito; e parmi pertanto che, trattandosi d'un articolo che non ha nulla a che fare con questa legge, si potrebbe facilmente sopprimere senza verun pregiudizio della medesima.

Qui non si tratta di emendamenti, poichè l'articolo nulla toglie e nulla aggiunge a questa legge eminentemente politica, la quale consiste non negli articoli 4 e 5, ma unicamente nei primi tre. Quando adunque siano questi 3 primi articoli ammessi, il voto del paese, il voto dell'Italia è chiaramente soddisfatto. Ed invero io non so comprendere che quando si vota una legge coll'intendimento di fare un così grande beneficio all'intero Regno, si voti nello stesso tempo un articolo, che può gettare nella desolazione una intera città; nè so rendermi ragione come si possa passare oltre, e non staccare quest'ultima parte, la quale, ripeto, non ha nulla a che fare colla legge presente.

Conchiudo quindi col proporre la soppressione dell'articolo 4.

**Presidente**. Il signor Senatore Galvagno sa che le

nostre discipline non permettono le soppressioni di articoli, in guisa che la proposta di soppressione si riduce ad un voto negativo.

Senatore **Galvagno**. In questo mi rimetto al Regolamento.

**Presidente**. La parola è al Senatore Dragonetti.

Senatore **Dragonetti**. Io prendo la parola per appoggiare la proposta dell'onorevole proponente.

Io domando la soppressione di questo articolo 4, siccome quello che inserendo una particolare disposizione in una legge di generale ordinamento, in conto alcuno non può rimanervi, quando anche non fosse, com'è, in contraddizione col resto. Difatti nell'art. 2 si prescrive che le nuove circoscrizioni amministrative non debbano farsi senz'aver prima consultato i Consigli provinciali e i comunali specialmente interessati, non che il Consiglio di Stato; nell'art. 3 si promette un Real Decreto che colle regole e riserve sopraccennate determinerà le dette nuove circoscrizioni amministrative di tutto il Regno, e con questo articolo 4 con odiosa eccezione non giustificata da alcuna urgenza si prescinde da quelle norme dettate, dalla prudenza e dalla giustizia e si viene ex-abrupto a cambiare la circoscrizione amministrativa della provincia di Noto. Io mi inchino e rendo omaggio alle gloriose memorie storiche e biografiche di Siracusa, ma nel nostro caso non è questione di maggiore o minore celebrità storica, sibbene di centralità pel maggior comodo degli amministrati. Nell'antichissima divisione della Sicilia in valli, quell'una delle tre ebbe nome *valle di Noto*, e non già di Siracusa, e ciò appunto a ragione della centralità di quella città. Ed invero essa è centro a circa 200 mila abitanti dei due limitrofi circondari di Modica e Noto, laddove Siracusa, sendo sulla spiaggia del mare, non lo è neppure ai 60 mila abitanti del suo proprio circondario, ond'è che la proposta traslocazione del capoluogo verrebbe a sacrificare una grandissima maggioranza ad una incalcolabile minoranza; e perciò vivissima fu la emozione ne'comuni tutti di que' principali circondari all'annuncio del voto della Camera elettiva. Egli è poi anche da riflettersi che la città e il circondario di Noto risentono ancora il peso delle grandi spese fatte in questi ultimi 27 anni per lo stabilimento dell'amministrazione centrale, ed in Noto è ancora in costruzione un teatro adatto e conveniente ad un capoluogo di provincia. Nè potrà dirsi che una tal qualità fosse ritolta a Siracusa per motivi politici, perocchè ciò avvenne nell'occorrenza dell'invasione del *colera-morbus*, nella quale la popolazione Siracusana si abbandonò a gravi eccessi insultando le Autorità governative e loro attribuendo l'artificiale introduzione del contagio nella città!

Io dunque per le fin qui esposte ragioni domando la soppressione dell'art. 4 e del 3 non potendo far parte di questa legge che solo riguarda la generale amministrazione del Regno, poichè non è giustificata da alcuna urgenza la loro inserzione così fuori luogo, e perchè fanno essi il più manifesto contrasto con i due prece-

denti articoli, e particolarmente col 2 di cui per essi son violate le regolari prescrizioni che per legge debbonsi osservare così per Noto, come per ogni altra provincia del Regno. Una deputazione è di là venuta a reclamare una tale giustizia, ed il Senato conservatore non vorrà rigettarne le giuste rimostranze che sono appoggiate ad evidenti ragioni.

**Presidente**. La parola è al Senatore Moscuza.

Senatore **Moscuza**. Signori, sarò brevissimo per non abusare dell'indulgenza del Senato, sapendolo per altro bene occupato in materie assai più gravi di quelle di Siracusa e Noto, di Noto e Siracusa.

Comincio anzitutto dal dichiarare che non parlerò di Noto, e che, unico Senatore del Regno in tutta quella provincia, non lascio di essere un cittadino siracusano, del che altamente mi onoro. Ma appunto per questo mi era proposto di non prendere la parola su questo argomento che tanto direttamente mi interessa, come il Senato vede dalla mia commozione (*Bene bene!*), lo avevo dichiarato a tutti quelli degli onorevoli colleghi che mi avevano chiesto se mai mi fossi iscritto per prendere la parola in difesa di Siracusa; lo sa altresì l'Ufficio Centrale i cui rispettabili componenti mi chiesero della stessa notizia, e risposi loro negativamente; ed ebbero la bontà di dichiarare che il mio proposito era assai opportuno e delicato. (*Bene*)

Oggi però che gli onorevoli Senatori Galvagno e Dragonetti son venuti innanzi da difensori di Noto, con qualche amara parola sul mio paese....

Senatore **Galvagno**. No, no, no.

Senatore **Moscuza** (*con forza*). Anarissima si, quando ella ha creduto di fare una allusione qualunque sul vero scopo politico o no dell'insurrezione del 37 in Siracusa.

Senatore **Galvagno**. Ho detto solamente che il trasloco non fu per opinioni politiche.

**Presidente**. Prego di non fare conversazioni private.

Senatore **Moscuza**. Una volta, ripeto, che l'onorevole Senatore Galvagno ha creduto fare allusione sul vero concetto politico di quella siracusana rivoluzione, mi è stato impossibile di più tacermene; per tema altresì che il Senato potrebbe severamente giudicare e di Siracusa e del siracusano Senatore. (*Bravo*)

Vorrei per mio debito dunque di potere dichiarare oggi in Senato quali fossero le vicissitudini terribili di quell'epoca fatale, fatalissima per l'isola nostra, in cui iniziavasi una rivoluzione in mezzo al più desolante flagello del *colera morbus*, che invadeva la Sicilia tutta, ed i morti della sola capitale ammontavano quasi ai 60,000! Ciò mi porterebbe è vero a lunga e dolorosa disamina, e forse uscirei dalla riserva impostami, e dall'impegno assunto innanzi a voi di essere breve; ma mi permetta il Senato almeno di far osservare all'onorevole Galvagno quanto difficile sia ai contemporanei di potere ben definire il vero carattere politico di una rivoluzione qualunque! È dato ai posteri il farlo, e la storia lo dirà. (*Bene*)

Quello è un periodo di rivoluzione in Sicilia, che forse i più dotti di questa illustre assemblea nelle discipline storiche non saprebbero con tanta precipitanza caratterizzare non politico, secondo accennava il Senatore Galvagno; periodo tanto più difficile, ripeto, perchè la rivoluzione abortiva sventuratamente incrudelendo sempre più il caduto regime contro tutti. *(Bene)*

Politica la dissero difatti lo stesso Borbone, il Parlamento Siciliano, la presente Camera elettiva, il Consiglio di Stato, il Governo del Re, e non manca che al solo Senato del Regno d'Italia di dichiararla oggi tale col solenne suo voto sulla legge in esame. *(Bene)*

Sarà convinto spero l'onorevole Senatore Galvagno che io conosco un pochino la storia dolorosa del mio disgraziatissimo paese, com'egli non ignori la nobilissima ed illustre del suo; e che amando i nostri rispettabilissimi luoghi nati, adempiamo ai più sacri doveri.

Egli inoltre ha accennato con indeterminate osservazioni a varii appunti sull'art. 4 e sulla petizione di Noto.

Il Relatore dell'Ufficio Centrale mi pare di averlo completamente soddisfatto, nè tocca a me di aggiungere altro.

Pel di più io non saprei donde prendere le vere mosse perchè mi è sembrato troppo nel generale il suo discorso.

Disse però che non fu la materia largamente discussa nell'altro ramo del Parlamento, e la risposta mi sarà facile ricordando che la prima volta al 1861 la fu dagli onorevoli Deputati Cordova e Raeli. Al 62 vi si tornò dall'onorevole Rattazzi e da altri Deputati, e finalmente in questo mese alla Camera stessa in occasione della presente legge.

Vi fu dunque piena e libera discussione sotto ogni rapporto, e può esserne tranquillo l'onorevole signor Collega.

Lamenta di non essersi tenuto conto del voto del Consiglio provinciale. Ma se un corpo superiore di assai al Consiglio provinciale di Noto, qual è l'eminente nostro Consiglio di Stato ne tenne in proposito lunga e seria discussione sotto il rapporto di convenienza amministrativa, ed economica e politica, e di qualunque altra natura; e sono appunto tra noi moltissimi dei componenti quell'illustre Consesso.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Senatore Moscuza. Si disse finalmente dal Senatore Galvagno dell'errore di tabella, commesso dal Deputato Cordova.

E qui mi giova fare ricordo di un fatto personale, e che sarà utile di rassegnare al Senato per darvi la dovuta importanza.

Io era al capo del Municipio di Siracusa nel 1860.

Il Senato forse ignora che quella popolazione (fatto novello nella storia politica di tutte le rivoluzioni), consistente in più di 20 mila individui emigrava in massa in pochi giorni, lasciando la città al presidio militare borbonico in 3 mila uomini e più.

Tutta la gentesi rifuggiva per le campagne, ed in vicini paesi, ed un centro di governo provvisorio si stabiliva intanto in Floridia, paese a pochi chilometri da Siracusa. Fu questo uno straordinario avvenimento che contribuì di certo alla resa spontanea di quella fortezza importante con tutta la sua guarnigione. Fatto che oggi noto come sarà all'Italia tutta potrà essere convenientemente apprezzato nel rapporto politico.

Ebbene pria di detta resa, e stando rifugiati in Floridia i Siracusani giungeva il decreto del dittatore Garibaldi del maggio 1860 che chiamava in vigore le leggi del 1848 sancite dalle Camere di Sicilia. *Ipsa facto* Siracusa poteva e doveva dirsi reintegrata già nei suoi pieni diritti di capo luogo; ed io confesso di avere proposto allora ai reggitori della cosa pubblica di passarsi agli atti di esecuzione, darne subito conto al Generale dittatore ed averne l'approvazione analoga.

Ma i molti, di me forse più prudenti e savii, la dissero imprudentissima ed inopportuna misura; essere a pochi passi dalle forze militari non amiche ancora; che la Sicilia non aveva compiuti tuttavia i suoi alti destini; non si era fatto per anco il plebiscito; essere momenti facili di suscettibilità locali; ed altre e simili considerazioni di tutta civiltà e senno politico tradizionale pel mio paese: ch'io lodai, ma che ho dovuto deplorare per ben cinque anni quasi; ed oggi lo stesso onorevole Senatore Galvagno nol vorrebbe concederlo nè ancor.

Signori, è strana questa malaugurata quistione di giusto amor proprio per le sue fasi già percorse dal 1837 al 1860. Al 1837 da Siracusa passava il capo-luogo in Noto per condanna politica del borbone. Al 1848 il Governo costituzionale di Sicilia lo restituiva a Siracusa. Alla restaurazione dei Borboni nel 49 tornava altra volta a Noto; ed oggi spetta a voi deliberare la definitiva reintegra in favore di Siracusa.

Viene quindi in Senato questo progetto di legge in adempimento di una solenne deliberazione presa dall'altro ramo del Parlamento, cioè di trattare insieme alla legge comunale e provinciale. E sebbene il signor Ministro dell'Interno dichiarasse là di non aver completamente allora studiata questa questione, nel suo rapporto oggi al Senato, col quale accompagna il progetto di legge sull'unificazione amministrativa, ha dovuto averla esaminata per dirvi in solenni parole di essere un atto di giustizia riparatrice ritardata per lunga pezza. *(Bravo)*

È la prima volta però che in Senato si parla di questa quistione; ed io dirò, per sommi capi, la procedura parlamentare percorsa nell'altra Camera, per convincere, se mi sarà possibile, l'onorevole Senatore Galvagno, che la detta quistione subì invece la più seria e grave discussione.

Una petizione al 1861 del Municipio siracusano implorava giustizia dal primo Parlamento d'Italia in conferma di quella già avuta al 1848 dalle Camere di Sicilia, e presa in considerazione si ebbe per lo appunto

a più ampia discussione dall'onorevole Deputato Raeli per Noto, e per Siracusa dall'onorevole Deputato Cordova, e per entrambe luminosamente.

La Camera deliberò allora di autorizzare il potere esecutivo a presentare analogo progetto di legge.

A ciò adempivasi dal Ministero Rattazzi, dietro tutte le pratiche necessarie al bisogno degl'interessi provinciali. Veniva quindi alla Camera quel progetto di reintegra per Siracusa, ma quel ramo del Parlamento deliberava di trattarsene insieme alla legge comunale e provinciale che studiavasi fin d'allora.

È dunque a proposito dell'unificazione amministrativa che si discute oggi in Senato che siamo noi obbligati di sentirne parlare per la prima volta.

Signori, credo di aver detto ben poco in rapporto a tutto quello che avrei desiderato di esporre, ma è passata la solita ora, ed il Senato mi direbbe forse indiscreto.

Dovrei rivolgere qualche mia parola all'onorevole Senatore Dragonetti, ma da qui ne abbiamo tutti quanti udito ben poco delle sue ragioni in difesa di Noto. Incominciò è vero dal lodare Siracusa, i suoi monumenti, la storia antica, ed il suo glorioso passato, ma da taluni dati statistici letti da lui, pare che voglia in Noto il capo-luogo.

Io lo ringrazio vivamente delle sue cortesi lodi per Siracusa, ma mi piace di dirgli che la prima lode ed il vero amore e rispetto verso un paese si è quello di fargli giustizia anzitutto. (*Bene, bene*)

(*Vivi segni d'approvazione.*)

(Vari Senatori vanno a complimentare il Senatore Moscuza.)

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Ho chiesto la parola per fare due sole brevissime osservazioni: una che è bensì vero che nell'altro ramo del Parlamento una lunga discussione ebbe luogo a questo riguardo, ma è vero altresì che quella discussione non riuscì a nulla.

L'altra osservazione sta in ciò che è vero altresì che fu interrogato il Consiglio di Stato: ma io credo che il primo avviso che gli fu domandato si era se fosse necessaria una legge. Il Consiglio di Stato rispose affermativamente; ma se abbia deliberato intorno all'opportunità e convenienza di essa io lo ignoro. Quando poi dovessi dirlo io crederei piuttosto che abbia detto al Governo: lasciate le cose come sono. Tale è la conclusione del mio discorso. Questo fatto produrrà ed ha già prodotto una certa commozione fra quelle due città e in quella provincia. Tutto era tranquillo e quieto, era egli da risuscitare questa questione? Lo decida il Senato.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Ha la parola il Senatore Dragonetti.

Senatore Dragonetti. Quali che siano le disposizioni che il potere esecutivo crederà di prendere a riguardo della provincia di Noto, potrà farlo a suo luogo e tempo,

ma in questa legge organica di generale ordinamento sono esse una mostruosità, e dev'essere eliminato e soppresso l'articolo che senza alcuna plausibile ragione ve le ha fatte entrare, privando quella sola eccezionale provincia delle guarentigie consacrate e malleate nell'articolo 2 di questa medesima legge.

Presidente. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore Cadorna, *Relatore*. Risponderò brevemente al signor Senatore Galvagno il quale avrebbe voluto che l'Ufficio Centrale, non avendo parlato specialmente dell'articolo 1, nè del 2, nè del 3 che riguardano lo Stato intero, ed avendo applicato a tutti quelli articoli della legge le stesse ragioni generali addotte nella Relazione, sebbene non avesse ancora in mano la perizione di Noto, avesse parlato specialmente della medesima.

Voci. No, no!

Senatore Galvagno (*interrompendo*). Dell'art. 4.

Senatore Cadorna, *Relatore*. Sia pure. Mentre l'Ufficio Centrale non parlava specialmente dei tre primi articoli, sebbene essi avessero per soggetto un complesso di leggi per tutto lo Stato, ma tutti li comprendeva applicando ad essi ragioni generali che colpivano anche l'articolo 4, non veggio veramente il perchè egli dovesse ragionare separatamente dell'articolo 4 riguardante in particolare le città di Noto e di Siracusa.

È evidente che a tutta ragione l'Ufficio Centrale non ha creduto opportuno di parlare di un solo articolo che concerneva un interesse locale quando non parlava specialmente degli altri tre articoli che riguardavano grandissimi interessi generali ed erano inoltre anche a quell'articolo applicabili le ragioni addotte per tutta la legge.

Del resto debbo dichiarare, a nome dell'Ufficio Centrale, che egli accettando quest'articolo, non è stato mosso da alcuna ragione politica, ma da quelle considerazioni che furono indicate nella relazione dell'Ufficio stesso. Dappoichè egli non aveva creduto opportuno proporre emendamenti a questa legge per lo materie che riguardavano altamente l'interesse generale dello Stato, non poteva, senza contraddirsi manifestamente, proporre emendamenti sopra l'art. 4 che riguarda interessi locali.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Durante la discussione di quest'ultimo articolo della legge si è scemato il numero dei Senatori: a segno di non poter ora completare il numero legale per ciò debbo rimandare la votazione di quest'articolo e dell'ultimo, non che il successivo squittinio sul complesso della legge alla prima tornata.

Signori, siccome nella settimana entrante non sarà possibile radunare il numero di Senatori necessario per le nostre deliberazioni, io rimando all'altra settimana seguente la prima seduta pubblica, che sarà preceduta da una seduta privata nella sala delle conferenze per determinare sugli affari interni del Senato. (*Rumori*)

Questa seduta io cercherò di coordinarla colla distri-

bazione del rapporto che già stamane si è commesso all'onorevole Senatore Deforesta sulla legge per l'unificazione giudiziaria.

Allorchè io sappia quando si possa distribuire la stampa di questo rapporto, un giorno innanzi convocherò il Senato in seduta pubblica per terminare la discussione della presente legge e per intraprendere quella di altre di minor importanza che potranno essere in pronto.

**Senatore Roncalli F.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Roncalli F.** Ho domandato la parola perchè credo troppo breve lo spazio di tempo di preavviso. Avendo una vacanza di un certo numero di giorni, i Senatori che sono stati qui per molti mesi, desiderano recarsi alle loro case, e non tutti potranno essere pronti a ripartirne all'arrivo dell'avviso 24 ore prima. Per ottemperare a quest'invito, ci vorranno per lo meno 48 ore.

**Presidente.** Io non ho mai detto di avvisare i signori Senatori 24 ore prima; ho detto che un giorno prima della discussione sul disegno di legge per l'unificazione giudiziaria, convocherò il Senato in seduta pubblica per terminare la discussione di questa legge e quella di altre di poca importanza; ma l'avviso per la convocazione sarà mandato molti giorni prima.

**Senatore Deforesta.** Domando la parola per dichiarare che l'Ufficio Centrale si è già adunato quest'oggi per esaminare il progetto di legge relativo all'unificazione giudiziaria. Domani tiene un'altra seduta, ed io spero che in essa potrà prendersi una definitiva conclusione. Credo perciò che la relazione potrà essere fatta verso la metà della settimana successiva a quella entrante.

**Senatore Amari, prof.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Amari, prof.** Siccome vi sono molti Senatori che non abitano a Torino e che vanno ai luoghi ordinarii della loro residenza, talvolta non poco lontani, così credo sia necessario non dare un solo giorno di preavviso e neanche di 48 ore, ma di stabilire un giorno fisso dell'altra settimana nel quale si raduni il Senato.

Per molte circostanze che non è necessario indicare, credo molto meglio e molto più conveniente stabilire un giorno fisso alla prima seduta.

**Presidente.** Acconsento che resti fissata l'adunanza pubblica per mercoledì 8 marzo.

La seduta è sciolta (ore 5).